

## Valeria Braidì - Aurelia Casagrande

### *Paesaggio e civiltà rurale negli atti dei vicari di Monteveglio (sec. XIV)\**

[A stampa in *L'Abbazia di Monteveglio e il suo territorio nel Medioevo (secoli X-XIV). Paesaggio, insediamento e civiltà rurale* (Atti della giornata di studi di Monteveglio, 15 aprile 2000), a cura di D. Cerami, Bologna 2001, pp. 113-151 © delle autrici - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

#### 1. Le competenze dei vicari.

Nel presente intervento si illustrano i risultati di una ricerca condotta nell'archivio dei vicariati e del capitanato della montagna, fondo depositato nell'archivio storico comunale di Bazzano. Scopo della ricerca è la ricostruzione di alcuni aspetti del paesaggio e della civiltà rurale di Monteveglio e del suo territorio nella seconda metà del Trecento. Punto cronologico di partenza è il 1376, anno cruciale per la storia di Bologna e del suo contado: nel marzo del 1376 Bologna si ribellò al vicario pontificio, che dal 1360 aveva sostituito i Visconti nel dominio della città. Il risultato di tale rivolta fu il ripristino delle forme di governo dell'antica autonomia comunale, con l'instaurazione della "signoria del popolo e delle Arti": una sorta di facciata colorita delle suggestioni della *libertas* comunale, sotto la quale si celavano in realtà le voci preminenti dei gruppi familiari più prestigiosi e potenti<sup>1</sup>. Gli statuti comunali di Bologna del 1376 riflettono tale situazione: redatti in un registro splendidamente miniato, essi sembrano esaltare il rifiorire dell'autonomia cittadina e glorificare la grandezza della città, dopo oltre mezzo secolo di declino economico, politico, sociale e demografico (basti pensare che, in seguito alla peste nera del 1348, la popolazione cittadina era diminuita del 35%)<sup>2</sup>.

È con gli statuti del 1376 che assistiamo ad una profonda riorganizzazione di tutto il contado bolognese, ed è proprio in quest'anno che Monteveglio divenne sede di vicariato ed ebbe soggetti alla propria giurisdizione i comuni di Savignano sul Panaro, Pragatto, S. Lorenzo in Collina, Pradalbino, S. Andrea in Coriano e Montebudello, Oliveto, S. Martino in Casola, Ville di S. Lorenzo in Collina e Crespellano. Dodici anni dopo, nel settembre 1388, l'istituzione del nuovo vicariato di S. Lorenzo in Collina sottrasse a Monteveglio la giurisdizione su Ville di S. Lorenzo, San Martino in Casola e Pradalbino; Savignano sul Panaro si trovò invece solo nominalmente soggetto a Monteveglio, poiché di fatto continuò a far parte del dominio estense.

Dal 1376, dunque, Monteveglio divenne sede di un magistrato comunale, il vicario, dotato di ampi poteri e facoltà sul territorio a lui soggetto. Poiché i documenti da noi esaminati sono gli atti prodotti da questa magistratura, riassumeremo brevemente i compiti dei vicari bolognesi così come sono dettati dagli statuti comunali della città dominante, per passare poi ad analizzare specificatamente gli atti del vicariato di Monteveglio.

Gli statuti del 1376 definiscono i compiti dei vicari in un'apposita rubrica<sup>3</sup>. Si tratta di prerogative che spaziano dalla protezione civile<sup>4</sup> alle funzioni di polizia e controllo del territorio<sup>5</sup>, dalle

---

\* Il presente intervento è stato scritto in stretta collaborazione tra le autrici: tuttavia V. Braidì ha curato i paragrafi 1 e 4, e A. Casagrande i paragrafi 2, 3 e 5. Nell'Appendice documentaria sono a cura di A. Casagrande i docc. A, 1-25 e a cura di V. Braidì i docc. 26-49. Desideriamo ringraziare la prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi, che ha seguito tutte le fasi di questa ricerca, per l'aiuto e i preziosi consigli che ha voluto donarci.

<sup>1</sup> Cfr. O. VANCINI, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-77). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna 1906; F. DE BOSDARI, *Il comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna (d'ora in poi AMR), s. IV, 4 (1914), pp. 123-88; A. VASINA, *Il mondo emiliano-romagnolo nel periodo delle Signorie, (secoli XII-XVI)*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, vol. I, Imola 1977, pp. 675-748; G. FASOLI, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna 1978, pp. 127-196, alle pp. 180-181; G. Tamba, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in "Quaderni culturali Bolognesi", anno II, 6 (1978).

<sup>2</sup> Sulle conseguenze demografiche della peste nera a Bologna cfr. A. I. PINI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le "venticinquine" bolognesi (1247-1404)*, in "Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena", VI (1985), pp. 95-115, ora in ID., *Città medievali e demografia storica*. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV), Bologna 1996 [Biblioteca di storia urbana medievale, 10], pp. 37-103.

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASBo), *Comune, governo*. Statuti, vol. XIII, 1376, Rub. III, 5 *De iuramento, officio, familia, salario et iurisdicione vicariorum comitatus Bononie* degli statuti del 1376 (cc. 106v-116r). Sugli

competenze di carattere militare<sup>6</sup> a quelle di tutela degli approvvigionamenti<sup>7</sup>, fino ad arrivare all'attività giurisdizionale di carattere civile e penale, con limitazioni - come vedremo - ben precise. Dopo avere prestato giuramento di fedeltà al comune di Bologna ed avere presentato un elenco scritto del personale da loro dipendente, i vicari dovevano recarsi nella sede di destinazione e restarvi ininterrottamente per sei mesi, per svolgere il proprio ufficio; se ne potevano allontanare solamente con il permesso degli Anziani di Bologna. Erano tenuti a recarsi personalmente, accompagnati dal notaio e dal loro seguito, in tutte le località sede di mercato, e a presenziarvi per l'intera durata del mercato stesso, per rendere giustizia a chiunque lo richiedesse. In tali circostanze spettava loro anche il controllo dell'ordine pubblico, per prevenire risse, ingiurie e qualunque genere di illeciti: dovevano catturare immediatamente eventuali malfattori e condurli dal podestà di Bologna, e multare seduta stante i portatori di armi illecite. Dovevano controllare i pesi e le misure in uso nel vicariato e recarsi a loro spese, almeno due volte al mese, in tutte le località comprese nella loro giurisdizione, per svolgere le indagini relative al loro mandato. In tali occasioni tuttavia se la sede di vicariato era un castello fortificato - ed è il caso di Monteveglio - il vicario era tenuto a tornarvi per la notte.

La rubrica elenca tutti i vicariati del contado bolognese, specificando l'ammontare del salario di ciascun vicario, il personale da lui dipendente e tutti i comuni facenti capo alla sua giurisdizione.

---

statuti bolognesi trecenteschi cfr. *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, con premessa di A. Vasina, (Fonti e saggi di storia regionale - Quaderni del Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Università di Bologna - Sezione Società, Economia e Territorio n. 4), Bologna 1995; *Repertorio degli Statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - serie *Subsidia* dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo n. 6), vol. I, Roma 1997, sezione A - *Bologna e territorio*, schede di A. L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, pp. 56-80. L'edizione degli statuti di Bologna del 1335 è in corso di stampa nella serie *Antiquitates* della collana *Fonti per la storia dell'Italia Medievale*, per la cura di A. L. Trombetti Budriesi; quella dei primi tre libri degli statuti del 1352-57 e 1376-89 è in corso di stampa presso la Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, serie *Monumenti, Statuti* per la cura di V. Braidì.

<sup>4</sup> Il vicario deve controllare che nel territorio di sua competenza non vi sia nessuno che tenga "aliquam domum copertam de paleis vel de canella", sotto pena di 25 lire.

<sup>5</sup> Il vicario è tenuto a proteggere tutti gli abitanti delle terre a lui soggette dalle molestie, dalle estorsioni e dalle esazioni illecite inflitte dai *nobiles vel potentes* residenti nel territorio, o da chiunque altro, forestiero e non; in particolare si ammonisce il vicario a vigilare "ne aliqui habitantes... opprimantur, molestentur vel agraventur de facto ab aliquibus nobilibus vel potentibus... pro aliquibus angariis vel per angariis, carigiis, operibus personalibus vel cum animalibus". Qualora il vicario sia impossibilitato a farlo "per potentiam extorquencium", egli è tenuto a notificare la situazione ad capitano del popolo di Bologna e a invocare il suo aiuto. Il vicario deve anche vigilare affinché nel territorio a lui sottoposto non si rifugi qualche bandito *pro maleficio* o qualche ribelle del comune di Bologna, e, una volta riscontrata la presenza, lo deve perseguire con ogni mezzo per catturarlo, sotto pena di 200 lire di bolognini; uguale trattamento deve essere riservato agli omicidi, agli incendiari, ai ladri e a chi ha ferito qualcuno "cum sanguinis effusione". Nell'espletamento di tali compiti i massari e tutti gli abitanti sono tenuti ad aiutare il vicario, ubbidendo ai suoi comandi e fornendogli "opem, consilium et favorem", sotto pena di 25 lire per i massari e di 5 lire per ogni altra persona, pena esigibile dal podestà di Bologna. È prevista invece una ricompensa, stabilita in un'altra rubrica degli statuti, per i vicari che consegnino banditi o ribelli alle autorità bolognesi; in caso invece di cattura di un malfattore comune, spetta loro la metà di quanto incasserebbero se si trattasse di un bandito *pro maleficio*. Spetta ai massari il compito di denunciare al vicario la presenza di un ribelle nel territorio di propria competenza, così come spetta loro denunciare chi gli dà asilo, sempre sotto pena di 200 lire di bolognini; sarà poi compito del podestà cittadino procedere contro tali ricettatori. Il vicario deve inoltre impedire l'assembramento di uomini armati e non e; qualora non vi riuscisse, deve comunicarlo il più tempestivamente possibile agli anziani del comune e al capitano del popolo, specificando il motivo di tale assembramento illegale ed elencando i nomi dei partecipanti, sotto pena di 100 lire di bolognini.

<sup>6</sup> Un paragrafo della rubrica riguarda specificamente i vicari residenti nei castelli fortificati del contado ("vicarii qui stant in castris muratis comunis Bononie"), categoria alla quale apparteneva il castello di Monteveglio. In tali castelli il vicario aveva il potere di obbligare i loro abitanti a rimanere di guardia di giorno e di notte. Tale prerogativa si dilatava fino a riguardare tutti i residenti del vicariato in caso di guerra, o, come recita la rubrica statutaria, di "dubium guerre". Il vicario poteva inoltre multare fino a 10 soldi di bolognini chiunque si rifiutava di espletare tale servizio.

<sup>7</sup> Un paragrafo della rubrica riguarda specificamente i vicari i cui vicariati si estendano ai confini del contado bolognese, come appunto il vicariato di Monteveglio, posto ai confini del contado modenese. Essi devono controllare che nessuna derrata alimentare sia esportata dal territorio bolognese ("aliquod bladum vel aliqua victualia vel aliqua grassa"), facendo perseguire e incarcerare chiunque contravvenga a tale disposizione, senza aspettare il permesso degli anziani di Bologna; devono però notificarlo al podestà entro 8 giorni, sotto pena di 25 lire di bolognini.

Per quanto riguarda il vicario di Monteveglio, egli doveva ricevere 20 lire al mese; aveva alle due dipendenze un notaio - che doveva essere cittadino bolognese - e un famulo, ed aveva a sua disposizione un cavallo.

Ma venendo a ciò che ci riguarda più da vicino, l'attività giurisdizionale civile e penale del vicario, notiamo che egli aveva l'obbligo di giudicare tutte le cause civili sorte tra gli abitanti delle terre a lui soggette fino all'esecuzione della sentenza, purché la loro entità non superasse le 10 lire, seguendo le modalità del procedimento sommario ("summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii"). Nel primo mese dalla sua entrata in carica, era tenuto a terminare le cause lasciate in sospeso dal suo predecessore; in ogni caso era tenuto a terminare le cause entro un mese dalla comparizione delle parti, sotto pena di 10 lire. Se l'entità della causa era inferiore alle tre lire, le parti non potevano ricorrere in appello, né opporsi *de nullitate* e richiedere la restituzione *in integrum*, né ricusare i *suspecti*.

Il vicario doveva inoltre giudicare le cause concernenti i danni dati nelle terre di sua competenza, eccettuati quelli inferti da cittadini bolognesi, che erano invece sottoposti alla giurisdizione degli *officiales dischi malleficiorum parvorum* di Bologna. Lo statuto specifica che per danni dati si devono intendere quelli di entità inferiore ai 40 soldi; era sufficiente il giuramento di chi aveva subito il danno fino a una somma di 20 soldi, mentre per le infrazioni comprese tra i 20 e i 40 soldi era necessaria anche la deposizione di un testimone. In tali cause si poteva procedere sia su denuncia della parte lesa, sia su accusa del saltaro<sup>8</sup>: egli era infatti tenuto a denunciare al vicario i danni dati non appena ne veniva a conoscenza. Il vicario era tenuto a procedere seguendo la prassi del procedimento sommario, terminando i procedimenti giudiziari entro un mese dalla presentazione dell'accusa o della denuncia, a meno che queste ultime non venissero ritirate. In caso di ritiro della denuncia dopo la *probatio danni dati*, il reo veniva condannato a pagare la metà di quanto avrebbe pagato se la parte lesa non avesse rinunciato alla causa.

Nell'ambito del suo ufficio il vicario poteva citare, per mezzo dei nunzi, chiunque doveva comparire per lo svolgimento di una causa; poteva punire i contumaci facendoli pignorare dal massaro della località in cui tale contumace risiedeva. Erano i massari a dovere nominare i nunzi, sulla base delle richieste dei vicari; il comune non era comunque tenuto a sostenere alcuna spesa per il loro mantenimento.

La rubrica statutaria specifica inoltre le modalità di registrazione delle cause: il vicario era tenuto a fare redigere dai suoi notai tutte le condanne da lui emesse, a presentarle in forma pubblica e a depositarle entro quindici giorni dalla loro emissione presso il disco dell'Orso a Bologna, sotto pena di 10 lire e del risarcimento della parte lesa: il mancato deposito della condanna la rendeva infatti nulla. Il vicario era infine tenuto a esigere il risarcimento della parte lesa, su sua richiesta, mentre non doveva intromettersi nel pagamento delle condanne esigibili dal comune bolognese, sotto pena di 100 soldi.

Il notaio del vicario era tenuto a redigere due libri di atti, uno per le cause civili e uno per le cause criminali, o almeno uno diviso in due sezioni distinte, registrandovi "petitiones, citationes et pignorationes, relationes, responsiones, sentencias et precepta et omnia alia acta que fieri coram eis contingerit in questionibus predictis, ordinate, cum diebus suis, annis et mensibus sub quibus fieri contingerit". Tali libri dovevano essere consegnati, alla fine del loro mandato, ai sindaci preposti al controllo del loro operato, sotto pena di 25 lire. Una volta terminate le operazioni di sindacato, era compito dei sindaci riconsegnare gli atti al vicario succeduto in carica, affinché potesse terminare i processi lasciati pendenti dal suo predecessore; tali atti andavano infine consegnati alla camera degli atti del comune, in modo che in qualunque momento i notai potessero redigere copie della documentazione in essi conservata<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Sull'ufficio del saltaro, cfr. A. PALMIERI, *Dell'ufficio della saltaria specialmente nel periodo precomunale*, in AMR s. III, 22 (1904), pp. 381-410; A. SORBELLI, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1974 (rist. anast. Forni), pp. 53-54.

<sup>9</sup> Sono stati qui riassunti per sommi capi solo le mansioni più caratterizzanti l'ufficio del vicario. La disposizione statutaria è in realtà molto più prolissa e stabilisce puntualmente anche i compiti più minuti che spettano a tale magistrato: ad esempio, vi si legge che il vicario era inoltre tenuto a tenere presso di sé e a leggere attentamente, al momento di intraprendere il suo ufficio, gli statuti cittadini che ne regolavano l'operato. Il testo in particolare cita

Questi, in sintesi, i compiti del vicario, al quale era dovuta ubbidienza da parte di tutti gli abitanti del territorio a lui soggetto. Si tratta della figura che incarnava la sovranità di Bologna sul territorio, e come abbiamo visto era dotato di ampi poteri. Non stupisce quindi che nello statuto si cerchi di prevenire eventuali malversazioni e di arginare gli episodi di corruzione: si sottolinea con particolare forza che il vicario, il suo notaio e tutti i suoi famigli non potevano estorcere nulla agli abitanti delle terre loro soggette, né intascare ciò che essi avrebbero voluto elargire loro spontaneamente, ma dovevano limitarsi a ricevere quanto stabilito come loro salario dagli statuti cittadini. In caso contrario erano condannati a pagare il triplo di quanto avevano indebitamente estorto: 1/3 di tale somma andava a risarcire la parte lesa, mentre i restanti 2/3 spettavano al comune di Bologna<sup>10</sup>.

## 2. Gli atti del vicario di Monteveglio.

A documentare l'attività del vicario di Monteveglio ci è rimasta una nutrita serie di atti inventariati alcuni anni or sono da Aurelia Casagrande<sup>11</sup>, di cui si fornisce in appendice un inventario descrittivo<sup>12</sup>. Si tratta di 126 registri redatti tra il 1377 e il 1601, che costituiscono gli atti giudiziari delle cause civili e penali discusse a Monteveglio in oltre due secoli<sup>13</sup>; essi sono rimasti sconosciuti al Palmieri, che nel suo studio sui vicariati dell'Appennino bolognese cita, relativamente a Monteveglio, solo gli atti del 1397, del 1436 e del 1559<sup>14</sup>, cioè quelli conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, dove furono dimenticati probabilmente in occasione del trasferimento della restante documentazione a Bazzano<sup>15</sup>.

---

esplicitamente le rubriche "De solutionibus scripturarum fiendis notariis in officio constitutis", "De dampnis datis ab homine vel animali", "De officio et salario nunciorum", "De pena nunciorum". Tali disposizioni, raccolte in un unico volume, dovevano rimanere sempre disponibili sul suo tavolo, in modo che chiunque potesse consultarle. Il volume andava redatto a spese dei comuni soggetti al vicario stesso, in ragione di una somma non superiore alle 5 lire, e poi tramandato da un vicario all'altro. Tale passaggio di consegne doveva essere accompagnato da un atto notarile, sotto pena di 10 lire per il vicario e di 5 lire per il notaio che omettessero di farlo.

<sup>10</sup> In particolare - specifica ulteriormente lo statuto - nessuna *universitas* o singola persona può essere costretta a fornire letti, suppellettili, masserizie o qualunque altro oggetto al vicario, tranne una casa che la comunità in cui egli deve alloggiare è tenuta a fornirgli gratis. In qualunque momento, anche quando il vicario è in carica, chi subisce estorsioni può esporre le proprie lamentele al podestà, al suo vicario o al sindaco, ed essi sono tenuti ad ascoltarli e ad impedire al vicario e ai suoi ufficiali di continuare tali malversazioni. Il vicario non deve altresì richiedere alcuna garanzia da massari, comuni, *universitates* o singole persone, a meno che non sia strettamente necessario per lo svolgimento di una causa conformemente agli statuti. Anche in questo caso la somma richiesta non può superare un soldo di bolognini, sotto pena di 25 lire per il vicario e di 10 lire per il notaio, oltre al pagamento del triplo della somma richiesta in garanzia, da ripartirsi allo stesso modo già descritto per il denaro illecitamente estorto.

<sup>11</sup> L'ASBo conserva le carte di tutte le magistrature del contado bolognese (cfr. ASBo, *Vicariati, Atti dei vicariati, podesterie, capitanati*), ad eccezione di quelle appartenenti al capitanato di Bazzano, circoscrizione giudiziaria istituita dal Senato bolognese il 26 agosto 1507, e dei vicariati compresi nella sua giurisdizione (Savigno, Monteveglio, Mongiorgio, Serravalle, S. Lorenzo in Collina, Bazzano), che, con poche eccezioni, sono conservate dall'inizio dell'Ottocento presso l'archivio comunale bazzanese, del quale costituiscono un fondo depositato.

Il fondo nella sua interezza è costituito da 1009 pezzi: 980 registri redatti tra il 1358 e il 1790, e 29 filze di materiale di corredo redatte dal 1288 alla seconda metà del sec. XIX. Esso dispone attualmente di due strumenti di corredo: l'*Inventario*, che descrive analiticamente ogni unità archivistica (A. CASAGRANDE, *Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna di Bazzano, 1288 - sec. XIX/seconda metà. Inventario*, 1992, consultabile in forma dattiloscritta presso il Municipio di Bazzano, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna e l'Archivio di Stato di Bologna) e la *Guida* (A. CASAGRANDE, *Guida all'Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna in Quaderni della Rocca*, Bologna, 1992, n. 2, pp. 7-65), che illustra a grandi linee le vicende istituzionali degli uffici produttori, le vicissitudini che nel corso del tempo questo materiale ha subito e gli interventi che sull'archivio sono stati effettuati in passato e durante il recente riordino. Si rimanda inoltre a V. BRAIDI - A. CASAGRANDE, *Per uno studio della vita quotidiana nel medioevo: le cause civili e criminali del vicariato di Serravalle (secolo XIV)*, in AMR, XLVIII (1997), pp. 455-531, alle pp. 476-478.

<sup>12</sup> Cfr. *Appendice*, Documento A).

<sup>13</sup> Cfr. CASAGRANDE, *Archivio dei Vicariati*, cit., pp. 181-250. Presso l'ASBo sono conservati quattro registri relativi a Monteveglio, redatti rispettivamente nel 1397, nel 1436, nella seconda metà del XV secolo e nel 1559, descritti nell'inventario citato senza che sia stato loro attribuito un numero di corda.

<sup>14</sup> Cfr. A. PALMIERI, *Gli antichi vicariati dell'Appennino bolognese e la costituzione amministrativa moderna*, p. 369, in AMR, s. III, vol. XX, 1902, pp. 341-425, a p. 370.

<sup>15</sup> Cfr. nota 13.

Tale materiale è costituito da scritture di tenuta corrente, affidate a registri pergamenacei di forma piuttosto dimessa, di formato medio (mm. 300 x 215) e in soddisfacente stato di conservazione. Le legature in pergamena sono dotate, nella maggior parte dei casi, di ribalta e di una chiusura costituita da stringhe membranacee. Sul piatto superiore della copertina il notaio appone a inchiostro l'intestazione del registro, indicante solitamente il contenuto, l'anno e il semestre in corso, il nome del vicario, nonché l'ufficio a cui il registro appartiene. Sulla legatura trovano posto a volte anche disegni, più o meno accurati, raffiguranti stemmi, personaggi, animali, oggetti, nonché calcoli, annotazioni, prove di penna, brevi composizioni in versi e giochi di lingua prodotti per diletto dal notaio stesso.

Per quanto concerne il contenuto, i registri sono redatti secondo schemi e con formule analoghi o comunque ricorrenti in determinati periodi: un'analisi contenutistica ha permesso di stabilire la quasi perfetta corrispondenza tra il dettato statutario e la prassi amministrativa. I libri si aprono con la cosiddetta *intitulatio* o *protocollo*, costituita dall'invocazione verbale, dalla menzione più o meno dettagliata del contenuto degli atti, dal nome del vicario e del notaio per il semestre in corso, nonché dalla data cronica, solitamente espressa secondo il computo della natività. Segue questa parte iniziale la trascrizione della lettera patente, con la quale il Governo di Bologna conferiva l'incarico e assegnava la sede del contado al magistrato eletto ("littera officii"). In queste lettere, di cui si conservano anche alcuni esemplari in originale<sup>16</sup>, sono indicati il semestre di incarico e le terre su cui si estende la giurisdizione del nuovo ufficiale, ed è precisato che tutti coloro che appartengono al vicariato devono obbedire al vicario e contribuire al pagamento del suo salario. Queste patenti venivano rilasciate dall'ufficio delle Riformagioni e su alcune di quelle pervenuteci in originale è ancora impresso il sigillo grande del comune di Bologna, di cui tutte dovevano essere dotate.

Nelle prime carte dei registri sono riportati anche i *sacramenta* o *fideiussiones*, cioè i giuramenti prestati dai massari, dai nunzi e dai saltari, tutti funzionari che, nel momento in cui il vicario prendeva possesso del proprio ufficio, pagavano anche una cauzione a garanzia del corretto compimento delle loro funzioni.

All'inizio del registro è possibile inoltre trovare notizia del passaggio di consegne che avveniva tra il vicario uscente e il suo successore e degli inviti da quest'ultimo rivolti alla popolazione soggetta a sporgere eventuali querele nei confronti del magistrato uscente, qualora ad esempio qualcuno fosse creditore verso questi. Le denuncie, raccolte e trascritte dal nuovo notaio, venivano poi trasmesse all'ufficiale bolognese incaricato del sindacato.

Annotate queste parti introduttive, il notaio passa a registrare, giorno per giorno, gli atti propri dell'ufficio, il cui oggetto è costituito, nella maggior parte dei casi, dalle controversie sorte tra gli abitanti del vicariato. Questi atti, a seconda della loro natura civile o criminale, sono redatti o in registri distinti, o nello stesso registro in distinte parti. Relativamente a Monteveglio per il XIV secolo si conservano 11 registri di atti civili, 1 di atti criminali, 25 di atti civili e criminali. Essi si chiudono, al termine del mandato del vicario, con un vero e proprio *escatocollo*, contenente la sottoscrizione notarile preceduta dal *signum tabellionis*.

### 3. Le cause criminali.

La nostra attenzione si è appuntata in primo luogo sugli "acta criminalia", cioè sui verbali dei procedimenti giudiziari relativi ai danni dati, i vari tipi di danneggiamento che persone o animali potevano procurare su terreni altrui. Si tratta, come è facile intuire, di documenti dai quali si può desumere qualche tratto del paesaggio rurale, nella sua varietà di forme e di valori produttivi: nei quattro registri da noi esaminati tutti gli atti criminali trattano infatti di danni inferti alle colture, con l'eccezione di un'unica causa, incentrata sui danni apportati ad una fornace.

Secondo la procedura abituale, in primo luogo chi presenta l'accusa davanti al vicario - il danneggiato o il saltaro incaricato della sorveglianza di terreni e boschi - è tenuto a precisare i confini della proprietà danneggiata, le colture in essa presenti e il modo in cui il danno è stato inferto, oltre naturalmente ad indicare il nome dell'accusato e il periodo nel quale è stato

---

<sup>16</sup> Cfr. AVCM, *Lettere patenti*, 1382-1555, filza 988.

commesso il reato. Si noti che, accanto al nome della località principale nel cui territorio si trova la proprietà danneggiata (es. "in curia Montisbelli"), viene sempre precisato il microtoponimo che esprime più in dettaglio la posizione precisa del luogo: ad esempio per Monteveglio si ricordano le località di *el Piano del Ri*, *Roncadello*, *la Serra*, *lo Chalanco*, *la Torre de Gazoni*, *la Cassòla*, *el Ferneto*, *Baxino*, *Aybo*; per Crespellano sono citate *lo Spedalle* e *le Fornasse*.

Le brevi frasi con le quali gli accusatori descrivono il danno da loro patito appaiono ormai codificate nella scarna registrazione fornita dal notaio: l'accusato ha agito "studiose et malo modo", per lo più introducendo degli animali nella proprietà altrui, animali che, "scalpedando, devastando, destruendo, scaltizando, corrodendo" hanno devastato piante e colture ed hanno arrecano "grave dampnum et preiudicium" al proprietario "contra voluntatem eius".

Dopo aver udito l'accusa, il vicario manda a citare l'accusato il nunzio, che è tenuto ad effettuare la citazione e a darne conto al notaio. Udita la deposizione del convenuto e quella degli eventuali testimoni, il magistrato emette la propria sentenza, ordinando il pagamento della somma dovuta, variante a seconda della gravità del danno, ma sempre inferiore ai venti soldi (salvo casi particolari), limite massimo di sua competenza. Prima di pronunciare la sentenza definitiva il vicario deve comunque attendere un mese dal giorno della denuncia e l'accusatore può procedere, in quel lasso di tempo, al ritiro dell'accusa. Anticipiamo subito che si risolvono così tutte le cause penali discusse a Monteveglio finora analizzate: vengono tutte troncate sul nascere, subito dopo la citazione dell'accusato, molto probabilmente in seguito a transazioni extragiudiziarie fra le parti di cui non siamo in grado di trovare traccia nei documenti<sup>17</sup>.

Abbiamo analizzato 55 cause per danno dato, così distribuite cronologicamente: 3 nel I semestre del 1378; 5 nel I semestre del 1380; 41 nel II semestre del 1380; 6 nel I semestre del 1381. Si nota immediatamente che la maggior parte dei procedimenti penali si concentra nei mesi estivi: 33 cause vengono definite tra la metà di luglio e gli inizi di ottobre, cioè nel periodo di maturazione e raccolto delle messi, nel quale era più cogente la necessità di proteggerle.

Sono i danni ai vigneti a preoccupare maggiormente gli abitanti di Monteveglio e delle località vicine: il 50% dei procedimenti giudiziari riguarda danni inferti da uomini e animali alle vigne, descritte per lo più semplicemente come appezzamenti di terra "vineata". Non mancano però indizi che ci fanno supporre che essa venisse coltivata in pergole e che fosse diffusa la piantata: in due casi si parla di "terra pergolata", in tre casi di "terra plantata a vitibus" o, più semplicemente, di "terra plantata"; in un unico caso si fa riferimento anche alla compresenza di fichi e viti. Un dato, questo 50%, che sottolinea l'importanza della vite e del vino, che sono certo tra gli elementi caratterizzanti dell'economia medievale<sup>18</sup>.

Si noti inoltre che in quasi tutte le cause riguardanti danni dati alle vigne il danneggiato chiede un risarcimento di 40 soldi, mentre negli altri casi è più frequente la richiesta di 20 soldi. È dunque la coltura dal valore più alto dal punto di vista produttivo ad essere difesa ricorrendo in giudizio alla maggiore autorità locale; non stupisce dunque che, subito dopo le vigne, siano i danni ai campi coltivati ad essere denunciati in maggior numero. In nove casi si denunciano danni inferti a terre *aratorie*, *blavate* o *seminate*; solo a volte si specifica che per *blave* si intende il frumento, e in un unico caso si dice che si tratta di un appezzamento coltivato a vecchia e a cicerchia. È dunque certo che anche nel territorio di Monteveglio, così come testimoniano documenti di altre zone all'interno della nostra regione, con questo termine si indicavano i cereali e le leguminose, seminate in campo aperto assieme ai cereali o alternate ad essi<sup>19</sup>.

In quattro casi si tratta di danni inferti agli orti, e l'unica coltura che viene ricordata è quella dei cavoli. Sappiamo che gli orti erano particolarmente importanti nell'economia medievale, in quanto integravano i cespiti spesso magri della cerealicoltura. Li immaginiamo prossimi alle case, recintati e protetti proprio in quanto costituivano una base primaria del sistema di sopravvivenza, ma,

---

<sup>17</sup> La stessa situazione si verifica nella maggior parte delle cause penali discusse a Serravalle negli stessi anni. Cfr. BRAIDI-CASAGRANDE, *Per uno studio della vita quotidiana*, cit., p. 492.

<sup>18</sup> A. I. PINI, *Vite e vino nel Medioevo*, Bologna 1989 [Biblioteca di storia agraria medievale, 6].

<sup>19</sup> M. MONTANARI, *Contadini di Romagna nel Medioevo*, Bologna 1994 [Biblioteca di storia agraria medievale, 12], pp. 112-113.

poiché le indicazioni dei confini vengono date tramite il nome del proprietario dei terreni limitrofi, non possiamo affermarlo con assoluta certezza per Monteveglio.

In sette cause si dibatte di prati danneggiati per lo più da buoi, che li hanno calpestati e vi hanno pascolato liberamente, o si sono cibati del fieno che vi era stato ammucchiato in un covone. Si tratta dunque di pascoli destinati agli animali del proprietario del fondo, non certo di proprietà comuni; allo stesso modo in quattro cause si tratta dei danni inferti a boschi privati. Nella seconda metà del Trecento, dunque, la privatizzazione del territorio rurale a Monteveglio appare per lo meno ben avviata, a giudicare almeno dai primi quattro registri da noi esaminati.

Ci sembra tuttavia di potere affermare, leggendo tra le righe degli atti processuali, che si trattava di un tasto ancora dolente per i contadini: in due occasioni, infatti, sappiamo che vi fu un dibattito più articolato riguardante proprio la proprietà del bosco danneggiato. Nell'aprile del 1380 Giovanni di Maino di Crespellano viene accusato di avere rubato della legna da un bosco, e si difende sostenendo che il bosco non è suo, ma che la legna da esso proveniente gli appartiene<sup>20</sup>; nel novembre dello stesso anno Albertino di Misino di Monteveglio viene accusato del medesimo reato, e si discolpa affermando che l'accusatore non è proprietario del bosco, e che quindi il reato non sussiste<sup>21</sup>.

Pare dunque di potere concludere che la proprietà dei boschi e dei redditi da essi provenienti fosse ancora, in qualche misura, oggetto di dibattito, tanto più se si nota che in tutte le cause per danni dati sono estremamente rari i momenti interlocutori nei quali l'accusato tenta di difendersi. Per quanto riguarda i quattro registri esaminati, infatti, abbiamo trovato solo un'unica altra occasione nella quale vengono riportate le parole dell'accusato, sostenute in questo caso dalla testimonianza di due uomini: nell'agosto del 1380 Giacomo detto Bogna di Crespellano afferma di non avere danneggiato con le sue vacche il terreno coltivato a cicerchia e veccia di Bartolomeo di Muccio di Oliveto, e adduce come prova il fatto di averle già vendute al mercato a Bologna almeno tre mesi prima<sup>22</sup>.

Per concludere il nostro *excursus* riguardante le colture citate negli atti da noi esaminati, ricordiamo infine che è testimoniata la presenza dell'olmo, del noce, del pero e del fico.

Quanto agli animali, essi compaiono nelle cause analizzate quali soggetti devastatori della proprietà altrui, ed è sempre specificato di quale bestia l'accusato debba accollarsi la responsabilità. Si tratta in primo luogo di bovini e suini, e in misura minore di pecore, capre, cavalli e asini.

#### 4. I rapporti con il governo bolognese.

Questo per quanto riguarda l'analisi degli atti criminali del vicariato di Monteveglio. Tra un atto giudiziario ed un altro, il notaio ha inserito degli altri documenti, redatti anch'essi in ordine cronologico: si tratta della trascrizione delle lettere che il governo bolognese inviava periodicamente ai vicari, e delle gride che il vicario era tenuto a pubblicare all'interno del territorio a lui soggetto. Questi documenti sono estremamente utili alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra le comunità periferiche e la città dominante, in una società in cui il contado, con le sue risorse di uomini e di prodotti, era considerato come luogo di rifornimento a servizio della città.

Nei registri redatti tra il 1377 ed il 1386, abbiamo potuto individuare alcuni documenti di particolare interesse: vi sono diverse lettere, inviate dagli Anziani del comune di Bologna, la magistratura che deteneva l'effettivo governo della città, al vicario di Monteveglio; due gride, effettuate su ordine del vicario stesso; un verbale della riunione dei dodici *boni viri* di Monteveglio<sup>23</sup>. Questi ultimi appaiono essere i rappresentanti della comunità, una sorta di consiglio comunale, che si riunisce "in domo dicti comunis, ubi moris est congregare"; probabilmente l'ultimo ricordo dell'antica autonomia di Monteveglio, ormai saldamente governato dalla città dominante. Essi infatti si riuniscono per deliberare sulla posta che viene letta dal

---

<sup>20</sup> Cfr. doc. 10.

<sup>21</sup> Cfr. doc. 40.

<sup>22</sup> Cfr. Appendice, doc. 15.

<sup>23</sup> Cfr. Appendice, doc. 5.

vicario, ed in essa si legge che gli Anziani di Bologna vogliono ("nostris magnificiis dominis dominis ancianis populli comunis Bononie placet et volunt") che alcuni abitanti del paese sostengano le spese per l'innalzamento di un muro posto vicino al fossato che difende il castello. Ordinano perciò che i dodici membri del consiglio non si allontanino dalla casa del comune senza avere deliberato che questo muro venga edificato; in caso contrario pagheranno una pena pecuniaria che verrà loro imposta ad arbitrio degli Anziani stessi. Il verbale prosegue con la menzione della delibera presa dai dodici *boni homines*: volendo adempiere al mandato degli Anziani, essi stabiliscono che tredici abitanti di Monteveglio - dei quali vengono elencati i nomi - debbano accollarsi le spese della costruzione di tale muro.

Le gride effettuate dal vicario regolano aspetti, per così dire, di ordinaria amministrazione della vita di Monteveglio e del suo territorio. La grida dell'ottobre 1377 intima a tutti gli abitanti del territorio di distruggere gli edifici coperti "de paleis vel canela", sotto pena di 25 lire di bolognini<sup>24</sup>; come abbiamo visto, si tratta di uno dei compiti istituzionali del vicario, previsti nella rubrica che elenca i suoi doveri<sup>25</sup>.

La grida del gennaio 1381 è molto più articolata e costituisce un'ottima esemplificazione della *grida generalis*, cioè di tutti gli avvisi di carattere generale che ogni vicario era tenuto a far bandire dal nunzio al momento della sua entrata in carica<sup>26</sup>. In essa si vieta agli abitanti di Monteveglio e del suo territorio di prestare rifugio ed aiuto ai banditi e ai ribelli del comune di Bologna, e si ordina di consegnarli alle autorità cittadine; si ordina anche di consegnare al vicario eventuali assassini, ladri o incendiari; si vietano le riunioni in bande armate, le spedizioni di uomini in armi a Bologna o nei luoghi pubblici; si vieta infine di lavorare nei giorni festivi; di esportare derrate alimentari all'esterno del contado bolognese; di usare unità di misura irregolari o contraffatte. Venivano così portati alla conoscenza degli abitanti del vicariato gli statuti del comune di Bologna che li riguardavano più da vicino, quali lo statuto "De pena portantium arma vetita", lo statuto "De blado non exportando extra comitatum Bononie" e così via.

Le lettere degli Anziani, invece, si configurano per lo più come interventi di carattere straordinario, volti a dirimere controversie, a richiamare le località a compiti inevasi, a richiedere prestazioni eccezionali in casi particolari, quali la costruzione o riparazione di rocche, ponti, strade o la fornitura di soldati alla città. Possiamo così reperire informazioni e ricostruire fatti che gli statuti, fonte "chiusa" e in certa misura ormai "cristallizzata" nella seconda metà del XIV secolo, per la loro stessa natura non riportano.

Abbiamo potuto appurare che il territorio di Monteveglio alla fine del Trecento fu interessato da diversi interventi voluti dal governo centrale. Nell'aprile del 1378, su richiesta del podestà di sacco di Oliveto, i fumanti di tale località furono esentati dal pagamento delle tasse, per motivi che non vengono chiariti<sup>27</sup>; nel maggio del 1379 fu ordinato a tutti gli interessati di presentare per iscritto la richiesta di inserire nelle liste dei banditi chi li aveva offesi, poiché nei tumulti cittadini del 1376 i *libri bannitorum* dal 1370 in poi erano andati distrutti<sup>28</sup>.

Ed ancora, tre lettere degli Anziani, datate 1379, 1380 e 1386<sup>29</sup>, riguardano la fortificazione del castello di Monteveglio. Nella prima si ordina al vicario di costringere l'arciprete e i monaci di Monteveglio a partecipare alle spese necessarie per fortificare il castello "molestando et agravando in bonis et pro bonis dicti domini archipresbiteri et eius monasterii taliter quod dictum labor suscipiat efficacem et cellere complementum". Nella seconda si concedono otto giorni di tempo al vicario e al massaro di Monteveglio per riparare il castello, sotto pena di 10 lire per il vicario e di 25 lire per il massaro. Nella terza, poiché è rovinata una parte del muro del castello di Monteveglio, di proprietà del comune di Bologna, la cui riparazione spetta alla pieve, e poiché l'arciprete si è allontanato dal distretto bolognese senza aver dato l'ordine di ripararlo, gli Anziani ordinano al

---

<sup>24</sup> Cfr. Appendice, doc. 1.

<sup>25</sup> Cfr. nota 4.

<sup>26</sup> Cfr. Appendice, doc. 42.

<sup>27</sup> Cfr. Appendice, doc. 2.

<sup>28</sup> Cfr. Appendice, doc. 6.

<sup>29</sup> Cfr. Appendice, docc. 7, 8, 49.

vicario di far redigere immediatamente un inventario dei beni della pieve, affinché con i loro redditi si possa fare subito eseguire i lavori necessari.

Si tratta di provvedimenti che sottolineano la decisiva importanza strategica della zona. Del resto altre lettere degli Anziani, rintracciate anche negli atti dei vicariati confinanti con Monteveglio, sul confine con il modenese, ci fanno quasi percepire la persistente sensazione di pericolo e di precarietà, data dalla posizione di confine, che doveva accompagnare gli abitanti del luogo nella loro vita quotidiana. Sappiamo che nel 1376 le truppe pontificie depredarono un gran numero di pecore e di mucche nella zona, tanto che gli Anziani ordinarono al vicario del vicino Serravalle di rimettere alla curia del podestà tutte le cause relative al risarcimento degli animali razzati, affinché potessero essere terminate velocemente<sup>30</sup>. Tre lettere, inviate tra l'agosto e il settembre del 1381, avvisano gli abitanti dei vicariati di Monteveglio, Serravalle e Savigno del fatto che un esercito sta per attraversare la zona per dirigersi dalla Toscana alla Romagna, e gli Anziani decretano che si "debiano avixare e dire agli omini de le soe terre che gli se studiano de redure tute le soe biave e altre cosse de migloramento a forteze, si' che no abiano chaxone de dubitarne per alchuno modo, per che sera meglio avere le soe cosse in seguro che in perigolo per la dita gente in one caxo che possa incontrare"<sup>31</sup>.

E ancora nel dicembre del 1384 due lettere degli Anziani ordinano ai vicari e ai capitani di Monteveglio, Serravalle, Savigno, Crespellano e Oliveto di approntare le difese necessarie in previsione dell'arrivo di truppe francesi, provenienti dalla Romagna, di mandare al più presto possibile a Bologna 50 *famuli* e 10 *guastatores* e di "intendere ad bonam et vigillem custodiam et ad reductionem omnium forinsecorum ad forticia die notuque incessante"<sup>32</sup>.

Tra tanti pericoli era anche possibile, talvolta, tirare qualche sospiro di sollievo: nel luglio del 1382, ad esempio, gli abitanti dei vicariati di Serravalle, Monteveglio, Oliveto e Crespellano vengono informati dell'accordo stretto tra il comune bolognese e gli Este, che riguarda da vicino la loro attività nei campi. Secondo tale accordo i cittadini modenesi e l'abate di Nonantola, che possedevano terre all'interno del territorio bolognese, potevano esportarne le messi raccolte, e gli abitanti del contado bolognese potevano fare lo stesso nei loro possedimenti situati in territorio modenese, purché tutti pagassero i dazi (anch'essi fissati nell'accordo) e trasportassero le biade nei mesi di luglio e di agosto, e il vino e l'uva nei mesi di settembre e ottobre. Almeno per quell'anno, dunque, non c'era pericolo di essere assaliti nel periodo del raccolto<sup>33</sup>.

Ma la parte più cospicua delle lettere analizzate documenta alcuni aspetti della politica economica-sociale del regime bolognese, in particolare quella annonaria, fiscale e demografica. Si tratta di provvedimenti che risentono maggiormente del periodo congiunturale e che, proprio per il loro carattere di episodicità, si ritrovano nelle lettere, nei bandi e nelle provvigioni, cioè in tutta quella attività legislativa che si prefiggeva di regolare situazioni di fatto in continua trasformazione e mutamento.

Abbiamo potuto notare che, nel periodo preso in esame, si susseguono numerose lettere, redatte per conto degli Anziani dai notai dell'ufficio delle riformazioni, tese a porre ordine al settore fiscale. Ne ricordiamo brevemente alcune: nel gennaio del 1380 si ordina ai vicari di tutto il contado bolognese di farsi consegnare dai massari i libri degli estimi e di trasmetterli a Bologna<sup>34</sup>; dopo dieci giorni l'ordine viene reiterato, perché diversi vicari risultano ancora inadempienti<sup>35</sup>; nel gennaio del 1381 si richiede la consegna dei libri dei fumanti, cioè degli elenchi degli abitanti del contado<sup>36</sup>; nel maggio e nel giugno dello stesso anno gli Anziani richiedono l'elenco di tutti i possessori di beni pubblici nel contado e, in particolare, l'elenco dei possessori di *hospitales*<sup>37</sup>; di

---

<sup>30</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, c. 14r.

<sup>31</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1381, reg. 374, cc. 24v-25r, c. 30r, c. 38r.

<sup>32</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1384, reg. 384, c. 31v.

<sup>33</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1382, reg. 377, cc. 63r-63v.

<sup>34</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1380, reg. 368, c. 4r.

<sup>35</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1380, reg. 368, c. 5r.

<sup>36</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1381, reg. 372, c. 6v.

<sup>37</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1381, reg. 372, cc. 20r-21v.

nuovo, nel novembre del 1382, vengono richiesti i libri dei fumanti, necessari, si dice, per procedere alla riforma delle tassazioni<sup>38</sup>; nel maggio del 1384 si richiede un elenco dei "laboratores, videlicet braçantes" del contado<sup>39</sup>; ed ancora un mese dopo si convocano a Bologna tutti i massari del contado alla presenza degli ufficiali deputati agli estimi, per ricevere istruzioni<sup>40</sup>; e gli esempi potrebbero continuare.

Come si vede, tutto pare ruotare intorno agli estimi, ai libri dei fumanti, alle provvigioni e ad una riforma delle tassazioni, più volte annunciata. Di qui la necessità di ricorrere ad un'altra fonte fondamentale per la storia di Bologna e del suo territorio, le provvigioni, cioè le verbalizzazioni delle discussioni e dei provvedimenti presi dai vari consigli cittadini. In queste sessioni consiliari non si discutevano soltanto materie destinate a tradursi in leggi e ad essere quindi inserite negli statuti, ma tante altre e varie questioni, dalle più gravi scelte politiche alle ordinarie occorrenze dell'amministrazione, dagli impegni finanziari alla registrazione dei protocolli notarili, dai conferimenti di cittadinanza alle autorizzazioni concesse ai cittadini perché potessero esercitare magistrature in altre sedi e così via<sup>41</sup>.

È nelle provvigioni che viene chiarito il senso di questo ultimo gruppo di lettere degli Anziani. Da tempo gli abitanti del contado lamentavano di essere quasi costretti ad andarsene dal contado di Bologna, perché erano costretti a pagare tasse troppo elevate, stabilite in un lontano passato, quando la situazione economica era florida, e del tutto insopportabili negli anni Ottanta del Trecento<sup>42</sup>; ora la popolazione del contado, si dice, è quasi dimezzata a causa delle guerre, delle carestie e delle pestilenze. Per questo gli Anziani consoli e il vessillifero di giustizia, riunitisi in udienza segreta con i colleghi dei gonfalonieri dei massari e delle arti, decisero di provvedere alla riforma delle tassazioni, riforma che sfociò nella redazione degli estimi del 1385, oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna.

## 5. Conclusioni e nuove prospettive di ricerca.

Se gli atti criminali possono fornire dati riguardanti il paesaggio, le colture, l'allevamento e i toponimi, le lettere e le gride inframmezzate ad essi concorrono dunque a delineare un quadro più completo delle condizioni di vita degli abitanti di Monteveglio e del suo territorio nel basso medioevo. La frequentazione di questi registri di giurisdizione penale appare inoltre importante anche per lo studio della legislazione statutaria e della sua pratica applicativa, e, più in generale, per lo studio della cultura giuridica del XIV secolo: sono infatti normali, nelle difese e nelle accuse, le referenze ai capitoli degli statuti municipali.

Riteniamo pertanto interessante e significativo, per lo studio del paesaggio e della civiltà rurale di Monteveglio, proseguire lo spoglio degli atti del vicariato, allargando l'orizzonte cronologico fino al termine del Trecento.

Quale ulteriore spunto di ricerca, si propone in questa sede l'estensione dell'analisi documentaria anche agli atti civili di competenza del vicario: tale competenza, limitata alle cause inferiori alle 10 lire di bolognini, ha dato origine ad una massa documentaria che appare anche superiore a quella degli atti criminali.

---

<sup>38</sup> AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1382, reg. 377, c. 65r.

<sup>39</sup> Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, *Carte Casini*, cart. XII, fasc. 8, sottofasc. A), c. 2v.

<sup>40</sup> Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, *Carte Casini*, cart. XII, fasc. 8, sottofasc. A), c. 3r.

<sup>41</sup> Sulle riformazioni bolognesi cfr. *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, a cura di B. Neppi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XLVIII, Roma 1961; G. TAMBA, *Le Riformazioni del Consiglio del Popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*, in AMR, XLVI (1995), pp. 237-257; F. BORIS, *Le Riformazioni ritrovate. Un restauro*, in AMR, XLVI (1995), pp. 259-268.

<sup>42</sup> ASBo, *Comune, governo*. Signoria viscontea... Provvigioni cartacee n. 289 (1383-85), c. 39r, Provvigione del 24 aprile 1384: "Item considerantes relationes multorum civitatis Bononie, quod causa potissima que expelit comitacini et fumantes civitatis Bononie de civitate et comitatu Bononie est principaliter quia ipsi fumantes [...] sunt gravati propter tassationes in dicto comitatu vigentes, que facte fuerunt iam multo tempore preterito, quo civitas Bononie et eius comitatus erant in bono statu et multum populoxi et divites, et postea supervenerunt guere, fames et pestifere mortalitates, que civitatem et comitatum multum depauperaverunt hominibus et diviciis, et licet homines et divicie perierint, honus tamen dicte tassationis semper viguit et hodie viget quod honus est difficilimum dictis fumantibus diminutis ultra dimidium supportare...".

Poiché il tribunale del vicario è il principale foro giurisdizionale di Monteveglio, a partire dal 1376, con prerogative verso tutti i suoi abitanti - anche se con le limitazioni pecuniarie di cui si è detto - e riceve impulsi da un vasto strato della popolazione, esso costituisce una sorta di spazio scenico della società paesana, e i processi in esso dibattuti contengono una particolare rappresentazione di questa società. In questo tipo di cause - originate per lo più da debiti, transazioni di bestiame o di terreni, affitti, eredità, prestiti di oggetti o di denaro - è molto frequente la produzione in giudizio di testimoni che possano avvalorare le deposizioni delle parti; anche queste ultime sono più complesse ed articolate; è più frequente l'uso del discorso diretto nella registrazione degli interrogatori. Sono gli abitanti del paese, in sintesi, a parlare in prima persona, e tra le righe dei processi è possibile trovare notizie ed informazioni utili per accostarci alla vita quotidiana del luogo.

Mentre le cause dei danni dati sono particolarmente interessanti per lo studio del paesaggio, le cause civili possono permettere di cogliere la fisionomia economica di famiglie e di individui, soprattutto quando vi è qualche personaggio che ricorre con qualche frequenza nelle carte processuali. Una ricerca da noi condotta qualche anno fa sugli atti civili del vicariato di Serravalle ha permesso di verificare nel concreto la potenzialità di tale tipo di fonte<sup>43</sup>.

Si è constatato che tra il dicembre del 1377 e l'intero 1378, in tredici mesi, furono discusse alla presenza del vicario di Serravalle 353 cause civili, a fronte di 31 cause penali. La loro analisi ha permesso di cogliere in particolare i tratti essenziali di alcuni personaggi - tre tavernieri di Serravalle, un usuraio di Monte Leone, nel contado modenese, e un contadino dai comportamenti bislacchi, non per niente soprannominato Mattacchione - avviluppati in una fitta trama di debiti e crediti. In un solo anno sono sfilati sul palcoscenico del processo civile notai, tavernieri, fabbri, mugnai, calzolari, sarti, medici, lavoratori a giornata; nei casi di contumacia o di mancato pagamento della pena pecuniaria alcuni di loro hanno dovuto subire il pignoramento dei beni, accuratamente elencati nelle carte del vicario (corbe di frumento, vasi di vino, gonne, pezze di tela, paioli, catini, zappe, scuri, letti, lenzuola, materassi); oggetti di uso quotidiano, attività, consumi, abitudini e mentalità possono quindi trapelare da questo tipo di cause.

Si tratta, ne siamo consapevoli, di ricerche lunghe e complesse, focalizzate su scritture di tenuta corrente, terreno in cui è più complessa l'articolazione documentaria e più difficile la sintesi; ricerche che, tuttavia, riteniamo possano concorrere in modo efficace alla ricostruzione della storia della società di Monteveglio e del suo territorio negli ultimi secoli del Medioevo.

## Appendice documentaria.

### A) Inventario dei registri del vicariato di Monteveglio (1377-1399)\*\*.

(cart = cartaceo; c: = carta; cc. = carte; cc. num. = carte numerate originariamente; *d.* = *dominus*; *f.* = *filius*; leg. = legatura; mambr. = membranacea; mm. = millimetri; not. = notario; *q.* = *quondam*; r. = recto; reg. = registro; s.a. = segnatura antica; s.s. segnatura successiva; v. = verso; vic. = vicario)

232. 1377 ago. 2 - dic. 26  
atti civili  
vic. *Francischus Marchi* (fino a set. 1); *Bonifatius q. Nicholai de Magnanis*  
not. *Iohannes q. Martini olim Iohannis de Dugloglo* (fino a set. 1); *Tomas ser Bonifatii de Magnanis*  
reg. cart., cc. 72, mm. 295 x 210, leg. assente, s.a. -, s.s. 204

233. 1378 gen. 6 - giu. 17 (atti civili)

<sup>43</sup> BRAIDI-CASAGRANDE, *Per uno studio della vita quotidiana*, cit.

\*\* Il presente inventario è estratto da: A. CASAGRANDE, *Archivio dei Vicariati e del capitanato della Montagna di Bazzano, 1288 - sec. XIX/seconda metà. Inventario*, 1992. Tale strumento, in forma dattiloscritta, è consultabile presso il Municipio di Bazzano, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna e l'Archivio di Stato di Bologna.

- 1378 mag. 28 - giu. 10 (atti criminali)  
atti civili (cc. II r- XI v)  
atti criminali (cc. XIIIr - XVv)  
vic. *Nicholaus f. Petri olim Chanbii de Zanbecchariis*  
not. *Tomaxinus Pauli*  
reg. cart., cc. num. 15, mm. 307 x 218, leg. membr., s.a. 4, s.s. 205
234. 1378 lug. 1 - dic. 24  
atti civili  
vic. *Lanfranchus q. ser Zerardi Lanfranchi medici*  
not. *Garieth q. Laurentii olim Gardini de Rubeis*  
reg. cart., cc. num. 56, mm. 290 x 210, leg. membr., s.a. 3, s.s. 206
235. 1379 gen. 5 - giu. 29  
atti civili  
vic. *Bonbolognus de Stifuntis*  
not. *Opiço de Argelatu*  
reg. cart., cc. num. 34, mm. 300 x 210, leg. membr., s.a. 5, s.s. 207
236. 1380 gen. 4 - giu. 25 (atti civili)  
1380 feb. 20 - giu. 12 (atti criminali)  
atti civili (cc. Ir - LIIIr)  
atti criminali (cc. LVIIIr - LXIv)  
vic. *Dainexius q. Massarii de Dainexiis*  
not. *Jacobus f. ser Nannis de Magris*  
reg. cart., cc. num. 61, mm. 300 x 210, leg. membr., s.a. 10, s.s. 208
237. 1380 lug. 8 - dic. 27 (atti civili)  
1380 lug. 15 - dic. 19 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIIr - LXXXVv)  
atti criminali (cc. LXXXVIIIr - CXXVIr)  
vic. *Iohannes de Bambagrolis*  
not. *Guillelmus q. d. Filini de Barberiis*  
reg. cart., cc. num. 133, mm. 295 x 210, leg. membr., s.a. 7, s.s. 209
238. 1381 gen. 2 - giu. 26 (atti civili)  
1381 gen. 15 - giu. 15 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIr - LXXXVIIIr)  
atti criminali (cc. LXXXVIIIr - LXXXVv)  
vic. *Rodulfus de Graidanis*  
not. *Jacobus Nannis de Magris*  
reg. cart., cc. num. 98, mm. 285 x 210, leg. membr., s.a. 13, s.s. 210
239. 1381 lug. 2 - dic. 30  
atti civili  
vic. *Bertus Iohanardus de Sala*  
not. *Jacobus q. d. Filini de Barberiis*  
reg. cart., cc. num. 65, mm. 302 x 215, leg. membr., s.a. 11, s.s. 211
240. 1381 lug. 14 - ott. 15  
atti criminali  
vic. *d. Bertus de Sala*  
not. *Jacobus q. d. Filini de Barberiis*

reg. cart., cc. num. 24, mm. 302 x 210, leg. membr., s.a. 12, s.s. 212

241. 1382 gen. 3 - giu. 22 (atti civili)  
1382 mag. 13 - giu. 20 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIr - LXXIIIr)  
atti criminali (cc. LXXXVIIr - LXXXVIIIv)  
vic. *Jacobus Avancii de Lanceis*  
not. *Jacobus ser Nannis de Magris*  
reg. cart., cc. num. 82, mm. 300 x 210, leg. membr., s.a. 14, s.s. 213
242. 1382 lug. 1 - dic. 25 (atti civili)  
1382 lug. 15 - set. 3 (atti criminali)  
atti civili (cc. Iv - LXVv)  
atti criminali (cc. LXVIIr - LXVIIIv)  
vic. *Iohannes olim Andree de Dainixiis*  
not. *Benedictus Iohannis de Chamullis*  
reg. cart., cc. num. 69, mm. 307 x 210, leg. membr., s.a. 15, s.s. 214
243. 1383 gen. 2 - apr. 30 (atti civili)  
1383 gen. 4 - giu. 20 (atti criminali)  
1383 giu. [22] - giu. 30 (atti civili)  
atti civili (cc. 2r - 66r)  
atti criminali (cc. 67r - 72v)  
atti civili (cc. 73r - 85v)  
vic. *Stephanus ser Iacobis de Ghisilardis*  
not. *Tuzolus q. Gandulfi de Fancusiis*  
reg. cart., cc. num. 85, mm. 305 x 215, leg. membr., s.a. 8, s.s. 215
244. 1383 lug. 2 - dic. 22  
atti civili  
vic. *Bertholomeus q. d. Iohannis de Merlinis*  
not. *Ludovicus f. ser Bertholomei de Merlinis*  
reg. cart., cc. num. 50, mm. 308 x 213, leg. membr., s.a. 9, s.s. 216
245. 1384 gen. 1 - giu. 26 (atti civili)  
1384 apr. 3 - giu. 10 (atti criminali)  
atti civili (cc. 2r - 45v)  
atti criminali (cc. 46r - 57v)  
vic. *Jacobus q. Nicolai de Iohanitis*  
not. *Philippus Landus olim Gheti de Monghodorio*  
reg. cart., cc. 57, mm. 287 x 212, leg. membr., s.a. 22, s.s. 217
246. 1384 lug. 2 - dic. 22 (atti civili)  
1384 lug. 3 - ott. 15 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIr - LXXXIV)  
atti criminali (cc. Cr - CVIIIr)  
vic. *Petrus q. Berti Richardini*  
not. *Jacobus ser Nannis de Magris*  
reg. cart., cc. num. 94, mm. 30 x 220, leg. membr., s.a. 23, s.s. 218
247. 1385 gen. 2 - giu. 25 (atti civili)  
1385 apr. 5 - giu. 24 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIr - LXXVIIr)

- atti criminali (cc. LXXXVr - LXXXIIv)  
 vic. *Iohannes ser Dominici de Alberthuciis*  
 not. *Iacobus ser Nannis de Magris*  
 reg. cart., cc. num. 81, mm. 305 x 215, leg. membr., s.a. 20, s.s. 219
248. 1385 lug. 5 - dic. 18 (atti civili)  
 1385 lug. 3 - dic. 25 (atti criminali)  
 atti civili (cc. IIIr - LXIIIv)  
 atti criminali (cc. Iv - XXXr)  
 vic. *Lambertinus de Chalanchis*  
 not. *Guilielmus q. d. Filini de Barberiis*  
 reg. cart., cc. num. 95, mm. 300 x 210, leg. membr., s.a. 21, s.s. 220
249. 1386 gen. 3 - giu. 6 (atti civili)  
 1386 gen. 14 - giu. 30 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - LVIIv)  
 atti criminali (cc. LXXXVIIr - CVIIr)  
 vic. *Meliadussius q. Gollielmucii de Guastavilanis*  
 not. *Petrus olim Iacobi de Scanello*  
 reg. cart., cc. num. 99, mm. 300 x 215, leg. membr., s.a. 19, s.s. 221
250. 1387 lug. 2 - dic. 28 (atti civili)  
 1387 dic. 4 - dic. 8 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - 50v)  
 atti criminali (cc. 51r - 52r)  
 vic. *Bonbolognus de Stiffuntis*  
 not. *Andreas f. Gerardi olim Manfredini de Sexto*  
 reg. cart., cc. 54, mm. 310 x 210, leg. membr., s.a. 17, s.s. 222
251. 1388 gen. 1 - giu. 24 (atti civili)  
 1388 gen. 1 - giu. 30 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 1r - 50v)  
 atti criminali (cc. 51r - 57r)  
 vic. *Thomas q. Nicolai de Bochadechanibus*  
 not. *Anthonius Philipi de Martellis*  
 reg. cart., cc. 62, mm. 302 x 212, leg. membr., s.a. 16, s.s. 223
252. 1388 lug. 1 - dic. 19  
 atti civili  
 vic. *Bonbolognus de Masimilliis*  
 not. *Iacobus ser Nanis de Magris*  
 reg. cart., cc. num. 72, mm. 300 x 210, leg. membr., s.a. 39, s.s. 224
253. 1389 lug. 2 - dic. 30 (atti civili)  
 1389 set. 1 - nov. 6 (atti criminali)  
 atti civili (cc. IIr - LXVIIv)  
 atti criminali (cc. LXXIIIr - LXXVIIIv)  
 vic. *Pasius q. Tome de Mezavachis*  
 not. *Iacobus ser Nanis de Magris*  
 reg. cart., cc. num. 74, mm. 310 x 215, leg. membr., s.a. 38, s.s. 225
254. 1390 gen. 11 - apr. 14  
 atti civili

vic. *Iacobus ser Betti cartolarius*  
not. *Iohannes Landus Vighi de Curionibus*  
reg. cart., cc. num. 34, mm. 305 x 210, leg. membr., s.a. 36, s.s. 226

255. 1391 lug. 3 - dic. 11  
atti civili  
vic. *Stephanus q. Blaxii de Nobilibus*  
not. *Guasparinus q. Francissi de Muglio*  
reg. cart., cc. 65, mm. 310 x 210, leg. membr., s.a. 34, s.s. 227
256. 1392 gen. 4 - giu. 19  
atti civili  
vic. *Iohannes q. Gratiani*  
not. *Franciscus Dominici Amadoris*  
reg. cart., cc. num. 36, mm. 306 x 210, leg. membr., s.a. 33, s.s. 228
257. 1392 lug. 3 - dic. 27 (atti civili)  
1392 lug. 21 - dic. 14 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIIr - LXXIIIr)  
atti criminali (cc. LXXVIr - LXXXIIIr)  
vic. *Andreas de Muzolis lanarolus*  
not. *Gulielmus olim d. Filini de Barberiis*  
reg. cart., cc. num. 98, mm. 304 x 208, leg. membr., s.a. 32, s.s. 229
258. 1393 gen. 1 - giu. 24 (atti civili)  
1393 apr. 27 - giu. 6 (atti criminali)  
atti civili (cc. 2r - 45v)  
atti criminali (cc. 49r - 52v)  
vic. *Minacius olim nobilis et sapientis militis d. Zini de Cataneis Castri S. Petri*  
not. *Baldaser Thome de Trentaquatro*  
reg. cart., cc. num. 58, mm. 304 x 208, leg. membr., s.a. 30, s.s. 230
259. 1393 lug. 1 - dic. 7 (atti civili)  
1393 nov. 5 - ott. 20 (atti criminali)  
atti civili (cc. 2r - 48v)  
atti criminali (cc. 49r - 52v)  
vic. *Egidius olim Nanis merzarius*  
not. *Baldaser f. Thome olim Benassari de Trentaquatro*  
reg. cart., cc. 52, mm. 310 x 215, leg. membr., s.a. 31, s.s. 231
260. 1394 gen. 6 - giu. 20 (atti civili)  
1394 gen. 26 - giu. 6 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIIr - XLIV)  
atti criminali (cc. LVIIIr - LXXr)  
vic. *Andreas q. Iacobi Maxeli de Rofeno*  
not. *Guilelmus olim d. Filini de Barberiis*  
reg. cart., cc. num. 57, mm. 300 x 205, leg. membr., s.a. 27, s.s. 232
261. 1395 gen. 13 - giu. 29 (atti civili)  
1395 feb. 28 - giu. 30 (atti criminali)  
atti civili (cc. IIr - XLVIr)  
atti criminali (cc. LXVIr - LXXIIv)

- vic. *Andreas q. Iacobi Maxeli de Romeno*  
 not. *Guilelmus olim d. Filini de Barberiis*  
 reg. cart., cc. num. 60, mm. 300 x 212, leg. membr., s.a. [25], s.s. 233
262. 1395 lug. 4 - dic. 20 (atti civili)  
 1395 lug. 20 - dic. 31 (atti criminali)  
 atti civili (cc. IIr - LIr)  
 atti criminali (cc. LVIr - LVIIIr)  
 vic. *Gregorius de Sachis*  
 vicevic. *Batista de Nobilibus de Balduinis*  
 not. *Iacobus q. Redulfi Zaffonis*  
 reg. cart., cc. num. 62, mm. 307 x 215, leg. membr., s.a. 26, s.s. 234
263. 1396 gen. 2 - giu. 24 (atti civili)  
 1396 gen. 5 - giu. 20 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - 41r)  
 atti criminali (cc. 47r - 57v)  
 vic. *magister Berthus Iacobi Parolarius*  
 not. *Nicolaus q. Simonis Loçii*  
 reg. cart., cc. 59, mm. 310 x 213, leg. membr., s.a. 24, s.s. 235
264. 1396 lug. 2 - dic. 15  
 atti civili  
 vic. *Sesimus q. Belutii de Iulianis de Capitaneis de Butrio*  
 not. *Guasparinus q. Francisci de Milglio*  
 reg. cart., cc. 60, mm. 305 x 214, leg. membr., s.a. 40, s.s. 236
265. 1397 gen. 3 - giu. 20 (atti civili)  
 1397 feb. 11 - giu. 21 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - 27v)  
 atti criminali (cc. 33r - 38v)  
 vic. *Iohannes Budrioli de Mascharis*  
 not. *Iohannes f. q. ser Bedo olim messer Francisci de Pançachris de Ronchastaldo*  
 reg. cart., cc. num. 44, mm. 302 x 215, leg. membr., s.a. 41, s.s. 237
- 44 1397 lug. 13 - dic. 24 (atti civili)  
 1397 lug. 1 - lug. 16 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - XXX9r)  
 atti criminali (cc. XL7r - LVv)  
 vic. *d. Franciscus olim ser Nanini de Castro Sancti Petri*  
 not. *Bertolucius f. Lippi q. Azonis Andree de Canalinis* (fino a set. 19); *Bernardinus Bernardi de Boniohannis*  
 reg. cart., cc. num. 62, mm. 310 x 212, leg. membr., s.a. - , s.s. -
266. 1399 gen. 5 - giu. 22 (atti civili)  
 1399 gen. 11 - giu. 8 (atti criminali)  
 atti civili (cc. 2r - 27v)  
 atti criminali (cc. 33r - 38v)  
 vic. *Thomas q. Anthonii de Mançolino becharius*  
 not. *Thomas f. ser Franchi Thomacis de Lamfranchis*  
 reg. cart., cc. 59, mm. 310 x 216, leg. assente, s.a. -, s.s. 238

<sup>44</sup> Il registro è conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna, *Vicariati, Atti Monteveglio*, 1397 - sec. XV, mazzo I.

267. 1399 giu. 2 - dic. 23 (atti civili)  
1399 lug. 24 - ago. 30 (atti criminali)  
atti civili (cc. 1r - 25v)  
atti criminali (cc. 26r - 28v)  
vic. *Stephanus de Nobillibus*  
not. *Franciscus Iachobi de Orlandinis*  
reg. cart., cc. 28, mm. 305 x 214, leg. membr., s.a. 43, s.s. 239
268. sec. XIV/seconda metà gen 2 - mag. 1  
atti civili  
vic. *Bertucius de Sabadinis*  
not. non menzionato  
reg. cart., cc. 10, mm. 308 x 210, leg. assente, s.a. -, s.s. 662

Documento 1.

1377 ottobre 18, Monteveglio.

Grida del vicario di Monteveglio relativa alla distruzione degli edifici coperti di paglia.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1377, reg. 232, c. 32r.

Die .xviii. mensis octubris.

Dictus dominus vicarius precepit et comissit Bertolomeo numptio predicto quod vadat et cridet publice et alta voce in chastro Montisbelli in locis consuetis quod omnes et singuli dicto chastro habitantes aliquas domos seu edificia copertas vel coperta de paleis vel canela ipsas edificia destruere debeant per totum presentem mensem, sub pena vigintiquinque librarum bononinorum cuilibet contrafacienti comuni Bononie aplicanda et hoc pro secundo et tercio termino perentorio, alias dictus vicarius a dicto termino in antea procedet contra contrafacientes ad destructionem ditorum domorum et edificiorum et ad condemnationem de ipsiis fiendam secundum formam statutorum comunis Bononie et vicarii ipsius.

Documento 2.

1378 aprile 29, Bologna

Su richiesta del podestà di sacco di Oliveto, gli anziani del comune di Bologna ordinano al podestà, al capitano del popolo e a tutti gli ufficiali del comune di non gravare i fumanti di Oliveto in occasione di qualche debito da loro contratto dal marzo precedente fino a tre anni prima. Ordinano inoltre ai custodi delle carceri di rilasciare immediatamente qualsiasi fumante di Oliveto finito in carcere per debiti.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1378, reg. 234, cc. XVv-XVIr.

Documento 3.

1378, Monteveglio

Elenco delle licenze concesse agli stipendiari del comune di Bologna, abitanti nel castello di Monteveglio, tra il settembre e l'ottobre dello stesso anno, autorizzati ad allontanarsi per qualche giorno dagli anziani per sbrigare i propri affari personali.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1378, reg. 234, c. XXIIv.

Documento 4.

1378 maggio 28 - giugno 10, Monteveglio.

*Virgilius* del fu *Cellanus* di Monteveglio accusa *Morandus* del fu *Andreas* di S. Andrea in Curiano di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata posta a Monteveglio, in località *el Piano del Ri*, confinante con la via pubblica, con *Martinus Iacobi* e con *Bertocius Iohannis Passuti*, introducendovi dei buoi. Virgilio accusa inoltre *Fellinus Gerardini* di S. Andrea in Curiano di avere

danneggiato lo stesso appezzamento di terra introducendovi dei buoi; accusa infine *Marcus* di S. Andrea per lo stesso motivo. In tutti e tre i casi chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Virgilio ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1378, reg. 233, cc. 14r-15v.

#### Documento 5.

1378 agosto 27 - Monteveglio

Il consiglio dei dodici *boni viri* di Monteveglio, su mandato degli anziani del comune di Bologna, stabilisce che alcuni abitanti del paese debbano sostenere le spese per l'innalzamento di un muro posto vicino al fossato che difende il castello.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1378, reg. 234, cc. XVIIr-XVIIv.

(c. XVII r) Die .xxvii. mensis augusti.

Congregato consellio duodecim bonorum virorum de Monte Bellio in domo dicti comunis, ubi moris est congregare, et leta ac proposita infrascripta posta per dominum vicarium dicte terre pro comuni et popullo Bononie, videlicet: "Vobis omnibus et singulis de consillio dicte terre sit manifestum quod nostris magnificiis dominis dominis ancianis populli comunis Bononie placet et omnino volunt quod vigintiquinque pedes rivi positi iuxta foveam dicti castris ex opposito domorum Bitineli et Piçinini, quem murum dicitur spetans et pertinere comunis Montis Belli, subito sine mora fiat et muratur, idcircho vobis omnibus ex parte dictorum / (c. XVII v) nostrorum magnificorum dominorum dominorum ancianorum precipio et mandato quatenus sub pena eorum arbitrio auferenda ante quam a dicto consilio recedatis et de dicta domo disedatis deliberare debeatis inter vos quod dictum murum subito fiat et edificatur".

Qui homines existentes in dicto consilio audita posta predicta et precepto, volentes adimplere precepto et mandato dictorum dominorum ancianorum, deliberaverunt in hac forma, videlicet quod infrascripti homines, qui non habent domos eorum iuxta rivallem et foveam dicti castris, debeant murare eorum expensis dictos vigintiquinque pedes muri predicti. Nomina quorum sunt hec:

Piçininus	pedes .ii. on. .ii.
Iohannes Çineli	
Petrus Gulini Baldi	pedes .ii. on. .ii.
Cinelus Zaghini	
Nannes de Picis	pedes .ii. on. .ii.
Turinus	pedes .ii. on. .ii.
Iacobus Parentis et fratres	pedes .ii. on. .ii.
Nanes Çechi	
Iacobus et fratres	pedes .ii. on. .ii.
Sander	
Liparelus Zanibeli	pedes .ii. on. .ii.
Bertholinus Michilini	pedes .ii. on. .ii.
Bertus de Balduinis	pedes .iii. on. .iii. /

#### Documento 6.

1379 maggio 1, Bologna

Grida degli anziani di Bologna relativa alle operazioni di riscrittura dei libri dei banditi andati distrutti nei tumulti del marzo 1376.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1379, reg. 235, c. 26

Die .iii. maii.

Cridatum fuit et proclamatum ex parte dominorum ancianorum et cetera.

Quod cum hoc sit quod propter novitates ocursas in civitate Bononie de mense marcii .miilxxvi. libri qui erant ad dischum banitorum fuissent lacerati et de dictis libris aliqua copia haberi non possit, ob quod sciri non possit veritas illorum qui erant conscriti in dictis libris et ideo quilibet qui

velet conqueri de aliquo habenti bannum de civitate, comitatu et distrectu Bononie <ab> .miiilxx. retro pro homicidio, depredatione, furto vel incendio, propter quod sequeretur pena personalis qui non haberet instrumentum pacis de dictis maleficiis ab offenso vel eius heredibus aut aliquis pro eo ille talis debeat comparere per totum presentem mensem maii coram notario collegiorum et porigere in scriptis tales banitos et causas propter quas essent baniti. Hoc scientes quod providebitur per dominos anziani sic et taliter quod ipsi baniti rescribentur in bannis eorum prout erant ante quam lacerarentur de dictis libris bannitorum, alias elapso mense nullus audietur.

Datum Bononie die primo maii.

Et hoc fieri debet singulis diebus sabati presentis mensis maii dum in foris et merchatis publicis maior adest gentium multitudo in terris et locis publicis vestrarum vicariatui hac crida divulgari ad cunctorum notitiam faciatis relationem nobis singulis vicibus quibus hac crida emanaverit rescritum.

Documento 7.

1379 giugno 14, Bologna.

Gli anziani del comune di Bologna ordinano al vicario di Monteveglio di costringere l'arciprete e i monaci di Monteveglio a partecipare alle spese da farsi per fortificare il castello.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1379, reg. 235, c. 31v.

Antiani comunis Bononie.

Carissime noster, habentes corda quod castrum Montis Bellii fortificetur per omnes ibi habitantes et intra illud domos et edificia habentes, sic quod nullum possit occurrere sinistrum, volumus et tibi discrete mandamus quatenus visis presentibus cogas et compellas dominum archipresbiterum dicte terre et eius monachos ad murandum et murari faciendum rata eum tangentem pro monasterio et domibus in dicto castro situatis ad hoc, si expeditus fuerit, molestando et agravando in bonis et pro bonis dicti domini archipresbiteri et eius monasterii taliter quod dictum labor suscipiat efficax et cellere complementum. Data Bononie .xiiii. iunii.

Documento 8.

1380, Monteveglio

Gli anziani del comune di Bologna ordinano al vicario e al massaro di Monteveglio di riparare il castello entro otto giorni, sotto pena del pagamento di 10 lire per il vicario e di 25 lire per il massaro.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. XXIIIr.

Documento 9.

1380 febbraio 20 - marzo 28, Monteveglio.

*Bertholomeus Hodonis* detto *Mordante* di Crespellano accusa *Pellaninus Pelani* di Crespellano di avere danneggiato il suo orto posto nella curia di Crespellano, confinante con i possedimenti di S. Savino su due lati, con *Silvester Gualandini* e con la via pubblica, introducendovi una scrofa e due maiali. Chiede un risarcimento di due lire di bolognini.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bartolomeo ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. LVIIIv.

Documento 10.

1380 aprile 4 - aprile 8, Monteveglio.

*Iohannes Gibelli* di Crespellano accusa *Iohannes Maxini* di Crespellano di avere rubato più volte nei mesi di marzo ed aprile della legna nel suo appezzamento di terra boschiva posto nella curia di Crespellano, confinante con i possedimenti di S. Savino e con il rio. Chiede un risarcimento di 10 soldi. *Iohannes Maxini* asserisce in giudizio di essere stato nel bosco, riconosce che il bosco non è suo ma sostiene che la legna lo è, ed afferma di non avere danneggiato l'accusatore in alcun modo.

*Iohannes Gibelli* ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. LVIIIr.

Documento 11.

1380 maggio 6 - maggio 10, Monteveglio.

*Petrus Benvenuti de Montis* di S. Lorenzo in Collina accusa *Petrus Benevenuti* detto *Campana* di S. Lorenzo in Collina di avere danneggiato una vigna posta nella curia di S. Lorenzo, in località *Montevechio*, confinante con *Marcholinus de Montis*, con *Philipus Zuntis* e con la via pubblica, introducendovi pecore e buoi che hanno rovinato i fichi e le viti ivi presenti. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Pietro ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. LVIIIv.

Documento 12.

1380 maggio 27- maggio 28, Monteveglio.

*Mixinus Ubertini* di Monteveglio accusa *Iacobus Bardelle* e *Petrus Bandini* di Oliveto di avere danneggiato un prato posto nella curia di Monteveglio, in località *Lagazo*, confinante con *Ardizo* di Oliveto e con il canale del mulino, introducendovi buoi e cavalle. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Misino ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. LXr.

Documento 13.

1380 giugno 8 - giugno 12. Monteveglio.

*Nicholaus Sandri* di Monteveglio accusa *Petrus Tezani* di Monteveglio di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio, in località *a la Serra*, confinante con *Finus Say*, con *Andreas Sandrie* con la via pubblica, introducendovi due buoi. Chiede un risarcimento di 20 soldi. Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Nicola ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 236, c. LXr.

Documento 14.

1380 luglio 20 - luglio 22, Monteveglio.

*Petrus Iohannis* di Oliveto accusa *Petrus Bandini* di Oliveto di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio, confinante con la strada pubblica, con il suo mulino e con *Antonius* detto *Ronzano*, introducendovi una cavalla e un puledro. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Pietro ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. Cr-Cv.

Documento 15.

1380 agosto 5 - agosto 20, Monteveglio.

*Bertolameus Mucii Laurencii* di Oliveto accusa *Iacobus* detto *Bogna* di Crespellano e *Saghius Galvani* di Crespellano di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata a cicerchia e veccia, posto a Pragatto, in località *la Naxera*, confinante con la chiesa di S. Maria di Pragatto, con l'ospedale di S. Giacomo e la con la via pubblica, introducendovi delle vacche. Chiede un risarcimento di 20 soldi. *Iacobus Bogna* asserisce in giudizio che l'accusa è falsa, in quanto egli non possedeva delle vacche in luglio e agosto. Cita come testimoni a favore *Petrus Iohannes Belucii* e *Iohannes Albertini* detto *Zochedelus*: entrambi sostengono che Giacomo ha posseduto delle vacche solamente sino a maggio, mese in cui le ha vendute a Bologna, anche se non ricordano il giorno preciso.

In seguito alle due testimonianze, Bartolomeo ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. Clr, CVr-CVv.

Documento 16.

1380 agosto 5 - agosto 15, Monteveglio.

*Iacomelus Petri* di Monteveglio accusa *Iulianus Menghi* di Monteveglio di avere danneggiato una vigna posta in località *Ronchadello*, confinante con *Ugolinus Bitei*, con la via pubblica e con *Cholinus Jacobi*, introducendovi due buoi. Chiede un risarcimento di 20 soldi.  
Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bartolomeo ritira l'accusa.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CIIr-CIIv.

Documento 17.

1380 agosto 10 - agosto 12, Monteveglio.

*Iohannes Chazanini* di Monteveglio accusa *Petrus Bandini* di Oliveto di avere danneggiato una vigna posta a Monteveglio, in località *la Tonba*, confinante con *Colaui* di Savigno e con *domina Christina*, introducendovi buoi e vacche. Accusa inoltre *Iohanninus Gasdiani* di Oliveto, abitante a Pragatto, di avere danneggiato la stessa vigna, introducendovi buoi e vacche che hanno rovinato l'uva e l'agresto. In entrambi i casi chiede un risarcimento di 20 soldi.  
Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Giovanni ritira le accuse.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CIIIr-CIIIv.

Documento 18.

1380 agosto 10 - agosto 21, Monteveglio.

*Bazanui Petri* di Montebudello accusa *Malgarixius* di Montebudello di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata a frumento posta nella curia di Montebudello, in località *Aurano*, confinante con *Cichinus Guidoni*, con la via pubblica e con *Filinus de Marchiris*, entrandovi ripetutamente con degli asini. Chiede un risarcimento di 20 soldi.  
Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Giovanni ritira l'accusa.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CIIIIr-CIIIIv.

Documento 19.

1380 agosto 17 - settembre 1, Monteveglio.

*Bertolameus* del fu *Iohannes Rocci* accusa *Petrus Campana* di S. Lorenzo in Collina di avere danneggiato una vigna posta nella curia di S. Lorenzo, in località *Montevechio*, confinante su due lati con la via pubblica e con l'accusato, introducendovi pecore, porci e una vacca e danneggiando l'uva e l'agresto presenti in tale vigna. Chiede un risarcimento di 40 soldi.  
Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bartolomeo ritira l'accusa.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CVIr-CVIv.

Documento 20.

1380 agosto 17 - agosto 19, Monteveglio.

*Georgius Bertolomei Nicholai* di Monteveglio accusa *Mengus Tossulini* detto *Bigato* di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata e una vigna posta nella guardia di Monteveglio, in località *San Michele*, confinante con la via pubblica e con *Santus Michaelis*, introducendovi un bue che ha rovinato l'uva. Chiede un risarcimento di 40 soldi.  
Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Giorgio ritira l'accusa.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CVIIr-CVIIv.

Documento 21.

1380 agosto 18 - agosto 26, Monteveglio.

*Iohannes Albertini* detto *Zochadelus* di Crespellano accusa *Iohannes Minarelli* di Crespellano di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata e una vigna posta nella curia di Crespellano, in località *lo Spedale*, confinante con la via su quattro lati, entrandovi con cinque maiali; accusa *Sassonus Manfredi* di Crespellano di avere danneggiato la stessa proprietà introducendovi un maiale; accusa *Ugolinus Chavaza* di Crespellano di avere danneggiato la stessa proprietà entrandovi con dei maiali; accusa *Binus Paulli Lencii* di Crespellano di avere danneggiato la stessa proprietà entrandovi con un porcello; accusa *Petrus Maianini* di avere danneggiato la stessa proprietà entrandovi con dei maiali. In tutti e cinque i casi chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Giovanni ritira le accuse.  
AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CVIIIr-CXv.

Documento 22.

1380 agosto 21 - settembre 1, Monteveglio.

*Bernabo del fu Gaiffassii de Guidicagnis*, procuratore di *domina Sibilina*, accusa *Buciollus Zapolarius* di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio, confinante con *Vandinus Corvolus*, con *Cholaus Pizani* e con la via pubblica, mangiando e portando via uva in gran quantità. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bernabo ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXIr-CXIV.

Documento 23.

1380 agosto 21 - agosto 22, Monteveglio.

*Agnessia Petri Anthonii* accusa *Venerichus* massaro di Monteveglio, *Iohannes Bitei* nunzio del vicario di Monteveglio e *Cinellus Zagnoni*, abitanti tutti e tre a Monteveglio, di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio e confinante con la via su due lati, entrandovi con dei maiali. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Agnese ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXIIr-CXIIv.

Documento 24.

1380 agosto 23 - settembre 8, Monteveglio.

*Iohannes Albertini* detto *Zochadellus* di Crespellano accusa *Domenichinus* di Tiola di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata e una vigna posta nella curia di Crespellano, in località *lo Spetale*, confinante con la strada su quattro lati, introducendovi dei maiali. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Giovanni ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXIIIr-CXIIIv.

Documento 25.

1380 agosto 23 - settembre 8, Monteveglio.

*Dominichus Dini* di Monteveglio accusa *Bertusius* di Oliveto, famulo di *Gazonus*, di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio, in località *lo Chalancho*, confinante con la via pubblica, con *Michinelus Bertini* e con *Bertolinus Mini*, mangiando e portando via uva in gran quantità. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Domenico ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXIIIr-CXIIIv.

Documento 26.

1380 settembre 3 - settembre 5, Monteveglio.

*Iohannes ser Guielmini* di Monteveglio accusa *Cicharinus de Sabadinis de Burgo* di avere danneggiato una sua proprietà (*videlicet fosse de fornace et de fosatis*) posta nella guardia di Monteveglio, in località *la Tore de Gazoni*, confinante con *Çaninus Iohannini* e con il detto *Gazo*, mettendo più volte delle stoppie nella fossa della fornace e nei fossati. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Giovanni ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXVr-CXVv.

Documento 27.

1380 settembre 5 - settembre 21, Monteveglio.

*Vitalis Biondi* di Pradalbino accusa *Anthonius* di Serravalle, abitante di *Turris Prioris*, di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Pragatto, in località *Pagaroli*, confinante con la via

pubblica, con il priore *ser Nanis de Ture* e con *Mignorinus*, introducendovi buoi, pecore e porci. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Vitale ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXVIr-CXVIv.

#### Documento 28.

1380 settembre 5 - settembre 8, Monteveglio.

*Domina Bertolomea Sigirani* di S. Lorenzo accusa *Iacobus ser Zanis Schinbi* di S. Lorenzo di averla danneggiata tagliando alcuni olmi posti nella guardia di S. Lorenzo, in località *la Quarzolla*, in una sua proprietà confinante con la via pubblica e con la pieve di S. Lorenzo. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bartolomea ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXVIIr-CXVIIv.

#### Documento 29.

1380 settembre 5 - settembre 20, Monteveglio.

*Bartolomeus Iacobi de villis Sancti Laurentii* accusa *Francischinus Mini* di S. Lorenzo di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Lamola, in località *la Landa*, confinante con l'accusato, con *Bertus Canutus* e con la Landa, introducendovi dei maiali. Chiede un risarcimento di 2 lire.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Bartolomeo ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXVIIIr-CXVIIIv.

#### Documento 30.

1380 settembre 14 - settembre 16, Monteveglio.

*Ugollinus Francisci* di Crespellano accusa *Andreas Picini Tagna Fellexe* di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata e una vigna posta tra i casamenti della località denominata *lo Chasamento del Chiero*, confinante con *Francischinus Sorça* di Crespellano, con la strada pubblica e con gli eredi di *Zanbechus*, introducendovi un asino. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Accusa inoltre *Petrus Iohannis Ollie* di Crespellano di avere danneggiato la stessa proprietà mangiando e portando via uva in gran quantità. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Ugolino ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, cc. CXVIIIr-CXXr.

#### Documento 31.

1380 settembre 14 - settembre 16, Monteveglio.

*Dominichus Dini*, saltaro di Monteveglio, accusa *Biteus Bigatus* di Oliveto di avere danneggiato *Zaninus Iohannini* di Monteveglio rubando le noci dal terreno posto nella guardia di Monteveglio, in località *la Cassola*, confinante con l'accusato, e con *Ticharius Sabadini*. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Domenico ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXv.

#### Documento 32.

1380 settembre 15 - ottobre 1, Monteveglio.

*Bernabo* del fu *Griffassi de Guidizagnis* procuratore di *domina Sibillina* accusa *Petrus Zapelarius* di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento di terra boschiva posto nella guardia di Monteveglio, confinante con *Guillelmus de Paravano*, con *Iacobus Parente* e con il torrente Ghiara (*Iara*), tagliando e portando via della legna. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Domenico ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXIr-CXXIv.

#### Documento 33.

1380 settembre 22 - ottobre 1, Monteveglio.

*Rubeus Muzolini* di Monteveglio accusa *Gazo Dominici* di Monteveglio di avere danneggiato un covone di fieno posto in un prato in località *la Graldara*, confinante con *Perolinus Iohannis*, con le proprietà del comune di Monteveglio e con *Mixanellus Obertini*, entrandovi con dei buoi e delle vacche; accusa *Cursinielus de Fagnano* di avere danneggiato la stessa proprietà introducendovi dei buoi; accusa *Benedictus Steffani de Castagneto* di avere danneggiato lo stesso prato introducendovi dei buoi; accusa *Ugolinus de Chastillino* di avere danneggiato lo stesso prato introducendovi due buoi. In tutti e quattro i casi chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Rubeo ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXIr-CXXIv.

#### Documento 34.

1380 ottobre 6 - ottobre 8, Monteveglio.

*Iacobus de Magris* accusa *Paullus Iohannis de Capella* di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Monteveglio, in località *al Corssso*, confinante con l'accusatore su tutti i lati, introducendovi una vacca e delle pecore e rovinando l'uva; accusa *Petrus Zapellarius* di avere danneggiato la stessa vigna, introducendovi due buoi; accusa *Colaues del Piza de Capella* di avere danneggiato la stessa vigna, introducendovi pecore e capre; accusa *Virgilius Tellani de Capella* di avere danneggiato la stessa vigna, introducendovi pecore e capre; accusa *Nannis Iohannis de Capella* di avere danneggiato la stessa vigna, introducendovi capre e porci. In tutti e cinque i casi chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Giacomo ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXVr-CXXVIIv.

#### Documento 35.

1380 ottobre 10 - ottobre 20, Monteveglio.

*Ugolinus Bitini* di Monteveglio accusa *Ugolinus de Chastellino* di avere danneggiato l'orto posto nella curia di Monteveglio confinante con *Iacomellus Zasoni*, con la via pubblica e con *Ugolinus Bitini*, introducendovi due buoi e rovinando le erbe e i cavoli in esso coltivati; accusa *Benedictus Stefani de Fagnano* di avere danneggiato lo stesso orto introducendovi dei buoi. In entrambi i casi chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio degli accusati, Ugolino ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXVIIIr-CXXVIIIv.

#### Documento 36.

1380 ottobre 18 - novembre 1, Monteveglio.

*Domina Ghisella Rodulffi* accusa *Iacomellus Petri* di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento di terra aratoria con alcuni peri, posto nella curia di Monteveglio, in località *Macinello*, rubando molte pere. Chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Gisella ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXVIIIv-CXXXr.

#### Documento 37.

1380 ottobre 25 - novembre 1, Monteveglio.

*Dopna Iohanna Petri* di Monteveglio accusa *Benedictus Steffani de Fagnano* di avere danneggiato l'orto posto nella guardia di Monteveglio, confinante con *Martinus Berette*, con il canale e con la via pubblica, introducendovi dei maiali e rovinando i cavoli in esso coltivati. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Giovanna ritira le accuse.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXXv-CXXXIr.

#### Documento 38.

1380 novembre 11 - dicembre 1, Monteveglio.

*Andreas Bertolucii* detto *Scaraffelexe* di Crespellano accusa *Ugolinus del Choro* di Crespellano di avere danneggiato una vigna posta nella curia di Crespellano, in località *le Fornasse*, confinante con *domina Francischina*, con *Iohannes* di Crespellano, con *Madalena Terella* e con la via pubblica, introducendovi delle vacche. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Andrea ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXXIv-CXXXIIr.

Documento 39.

1380 novembre 22 - novembre 24, Monteveglio.

*Domina Minocia Nanis* di Monteveglio, *habens consensum acusandi et denunciandi* da *Bertus* del fu *Balduinus de Balduinis*, accusa *Colaüs Muzolli* di Oliveto di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivato a frumento posto *in terra Ovrezani*, in località *lo Puoxo*, confinante con il torrente Ghiaia (*Iara Samodie*) e con la via, introducendovi dei buoi. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Minozza ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXXIIv-CXXXIIIr.

Documento 40.

1380 novembre 25 - dicembre 9, Monteveglio.

*Iohannis Bertolamei Barberii* accusa *Albertinus Mixini* di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento di terra boschiva posto nella curia di Monteveglio, in località *el Fernedo*, tagliando e rubando della legna. Chiede un risarcimento di 20 soldi. Albertino compare in giudizio e sostiene che il vicario non deve procedere oltre perché Giovanni non è il proprietario del bosco. Il vicario concede ad entrambi cinque giorni di tempo per provare a chi appartenga il bosco.

Giovanni ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXXIIIv-CXXXIIIv.

Documento 41.

1380 dicembre 6 - dicembre 19, Monteveglio.

*Maxius Granelli de Capela* accusa *Petrus Tezani de Capela* di avere danneggiato un appezzamento di terra seminata posto nella guardia di Cappella, in località *lo Saso*, confinante con la via pubblica su due lati e con l'accusato, entrandovi con due buoi che vi hanno pascolato liberamente. Chiede un risarcimento di 40 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Masio ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1380, reg. 237, c. CXXXr-v.

Documento 42.

1381 gennaio, Monteveglio

Grida del vicario di Monteveglio relativa alla proibizione di dare aiuto ai banditi, di riunirsi in bande armate, di recarsi armati a Bologna o nei luoghi pubblici, di lavorare nei giorni festivi, di esportare derrate alimentari, di usare unità di misura falsate.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. IIIr-Vv

Supradictus dominus vicarius Redulfus de Graidanis, sedens pro tribunali ad banchum iuris pro iure redendo, situm in castro Montisbeli, in domus comunis dicti castri, iuxta pleateam comunis et iuxta vias publicas etc., impoxuit et mandavit Iohanni Bithey, numptio dicti comunis Montisbeli et aliarum terrarum subiectarum dicto vichariatui, quatenus ex sui parte et mandato vadat in locis publicis et consuetis dicti castri ubi alias est solitus cridandi et ibidem alta et publica voce cridet, proclamet, item quod vadat et precipiat omnibus massariis terrarum dicti vichariatus Montisbeli subiectis, quod die dominico, quod erit .vi. ianuarii, compareant et comparere debeant coram dicto domino vicario ad audiendum et intellegendum dictum mandatum, ut continetur in statutis comunis et populli Bononie, etiam in dicta platea proclamet publice et alta voce quod non scit aliqua persona cuiuscunque conditionis et status existat que audeat vel presumat in castris, terris,

villis eius vicariatus suppositis tenere seu recipere aliquos banitos vero rebelles comunis et populi Bononie, nec eis auxilium, consillium, favorem prestare, nec cibum vel potum eiusdem dare, set ipsos banitos et rebelles prosequi, capere et capi facere et in forciam comunis et populi Bononie conduci et conduci facere.

(c. IIIv) Item quod omnes homicidas, incidarios vel robatores et quos aliquem vulnerantes cum sanguinis effusione cum aliquo genere armorum massarii terrarum predictarum teneantur et debeant <consignare> dicto vicario, ad eius requiritionem consillium, favorem prestare ad penam statutorum comunis Bononie.

Item quod massarii terrarum predictarum sub dicta pena teneantur et debeant denunciare dicto vicario tales banitos, rebelles in eorum teris et villis comorantes et receptores ipsorum.

Item quod nullus audeat vel presumat facere quamlibet illicitam congregationem gentium armatorum ullo modo in castris, terris seu villis dicto vicariatus subiectis, et si fieret teneantur massarii terrarum seu castri vel ville in qua seu quibus fieret denunciare sine mora dominis nostris ancianis Bononie et domino capitaneo populi et comunis Bononie eorum nomina, prenomina quorum fit congregatio et etiam ad cuius petitionem fieri dicitur et etiam si alibi facta dicat.

Item quod nullus audeat se pro aliqua noxia novitate se congregare contra comune Bononie vel statutis civitatis Bononie ad penam statutorum nec ad domum alicuius persone traere, ire nec dicta de causa ire ad civitatem Bononie vel prope ad illam per unum miliare sub dicta pena.

Item quod nullus habitator comitatus Bononie audeat ire ad civitatem Bononie cum aliquo genere armorum excepta quam cultello, lancea, spata, sub pena statutorum.

(c. Vr) Item quod nullus subdictus iurisdictioni dicti vicarii audeat vel presumat portare seu deferre aliqua arma vetita offensibilia per formam statutorum comunis Bononie ad domos habitationis seu residence dictorum vicariorum vel ad locum in quo residencia faceret pro iure redendo, nec ad aliquam ecclesiam vel in sacro ecclesie nec ad aliquod arengum vel consillium nec ad aliquod trivium consuetum, vel ad aliquam tabernam, vel ad aliquem locum in quo fieret aliqua congregatio hominum numero quindecim vel ultra, nec prope dictorum locorum per viginti pertichas, pena pro quolibet ronchone, balista, manerixio, spito, chiavarina, solidorum .xl., pro aliis armis vetitis solidorum .xx. bononinorum, que condanationes comuni Bononie aplicentur.

Item quod nulla persona audeat vel presumat facere aliquod laborerium in diebus infrascriptis, videlicet: diebus dominicis; diebus apostolorum; quatuor festivitatibus gloriose virginis Marie; diebus paschalibus; sanctorum Dominici, Petroni, Francisci, sub pena decem solidorum bononinorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

(c. Vv) Item quod nullus audeat vel presumat extraere vel portare extra comitatum Bononie aliqua victuallia vel grassam cum animalibus vel curribus sine licentia dominorum ancianorum comunis et populi Bononie ad penam statutorum.

Item quod nullus audeat vel presumat alicui dicere verba iniuriosa alicui, pena decem solidorum bononinorum.

Item quod nullus audeat vel presumat blasphemare Deum omnipotentem vel eius matrem Mariam virginem pena cuilibet et pro qualibet vice solidorum viginti bononinorum.

Item quod quilibet debeat tenere mensuras, sestaria et quecumque pondera iusta, sub pena cuilibet habenti iniusta solidorum decem bononinorum pro qualibet vice.

Item quod omnes et singuli teneantur et debeant observare omnia statuta comunis et populi Bononie sub penis in eis contentis.

Documento 43.

1381 gennaio 15 - febbraio 1, Monteveglio.

*Bažanus* del fu *Petrus* di Montebudello accusa *Bertholanus* del fu Guido di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata a biada, posta a Montebudello, in località *Aurano*, confinante con *Nerus de Aibo*, con *Philinus de Marchetis* e con la via pubblica, introducendovi delle pecore. Chiede un risarcimento di 20 soldi. Bertolano compare in giudizio e riconosce la validità dell'accusa.

Bazzano ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXVIIIv-LXXXXr

Documento 44.

1381 febbraio 3 - febbraio 10, Monteveglio.

*Iohannes ser Guilmuni* di Monteveglio accusa *Nicholaus* del fu *Mixinus* di Monteveglio di avere danneggiato un appezzamento boschivo posto a Monteveglio, in località *la Tore de Garzone*, confinante con *Gazonus Dominici* e con *Zaninus Iohannis* di Monteveglio, tagliando e portando via legna per un valore di 20 soldi. Nicola compare in giudizio e riconosce la validità dell'accusa.

Giovanni ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXXv-LXXXXIr

Documento 45.

1381 aprile 30 - maggio 15, Monteveglio.

*Petrus Ugelini Baldi* di Monteveglio accusa *Naninus Canbini* di Zappolino, abitante a Monteveglio, di avere danneggiato un prato posto a Monteveglio, in località *Baxino*, confinante con *Cichina Chechi*, con il rio e con i possedimenti della chiesa di Adriano, introducendovi dei maiali. Chiede un risarcimento di 10 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Pietro ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXXIv-LXXXXIIr

Documento 46.

1381 maggio 16 - maggio 20, Monteveglio.

*Iacobus* del fu *Dinus* accusa *Nicholaus* del fu *Muzolus* di Oliveto di avere danneggiato un prato posto a Monteveglio, in località *Schozacaro*, confinante con *Ugholinus Guarnerii* e con il torrente Ghiaia (*Glara*), introducendovi vacche e vitelli, e chiede un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Pietro ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXXIIv-LXXXXIIIr

Documento 47.

1381 maggio 22 - giugno 2, Monteveglio.

*Iohannes Bachini* accusa *Bertholomeus* detto *Biolus* di avere danneggiato un appezzamento di terra arata, alberata e coltivata a fichi, posta a Monteveglio, in località *Aybo*, confinante con *Guidoctus Iacobi*, con *Virgilius Telani* di Monteveglio e con la via pubblica, portando via fichi in gran quantità, e chiede un risarcimento di 20 soldi. Bartolomeo compare in giudizio e riconosce la validità dell'accusa.

Giovanni ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXXIIIv-LXXXXIIIr

Documento 48.

1381 giugno 4 - giugno 15, Monteveglio.

*Ugolinus Bithey de Panceriis* accusa *Çunta* del fu *Cichinus* di avere danneggiato un appezzamento di terra coltivata a biada, posta a Monteveglio, in località *Rio*, detta anche *Colina*, confinante su tre lati con la via pubblica, introducendovi un asino, e chiedi un risarcimento di 20 soldi.

Dopo la citazione in giudizio dell'accusato, Ugolino ritira l'accusa.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1381, reg. 238, cc. LXXXXIIIv-LXXXXVr

Documento 49.

1386 gennaio 30, Bologna

Lettera degli anziani al vicario di Monteveglio relativa alla riparazione del muro del castello di Monteveglio.

AVCM, *Vicariato di Monteveglio*, 1386 reg. 249c. XVIIr

Presentata fuit infrascripta litera per unum cavallarium comunis Bononie cuius tenor tallis est.  
Die .xxx. mensis ianuarii.

Carissime noster, sicut nostri certa pars muri castris Montisbeli ruit, cuius reparatio spectat ad plebem dicti castris, audito itaque quod archipresbiter dicte plebis ab hic abiit foras districtum nostrum non dato aliquo ordine ut murus huiusmodi reparetur, volumus et tibi mandamus quatenus advisses et consideres bona omnia dicte plebis et cum inventario sic facias omnia sequestrari quod de redditibus dicte plebis fiat reparatio dicti muri antequam dicti redditus in usus alios convertantur, faciens quod de dicto inventario bonorum dicte plebis nobis mitas copiam indilate, ne sub aliquo colore fraus vel deteptio comittatur. Intendimus enim quod adveniente oportuno tempore murus prefatus sufficientissime reparetur.

Data Bononie die .xxx. ianuarii inditione .viii.

Vicario nostro Montisbeli nobis carissimo.